2

2

PER

CARLO POERIO

NEL GIUDIZIO DI RICUSA

. . . . *scrivo*
Per coloro che sanno, e che non sanno
Dacchè di tutti è patrimonio il vero.

Ne' primi passi del nostro secondo esordire nel foro Napolitano, dopo le immeritate sciagure patite, fummo difensori in altra causa di ben diverso colore (1) — Vi portammo col nostro limitato ingegno e corto sapere, irremovibile imperturbabilità, calda e sentita energia, caldissimo zelo di difesa. Nè ci arrestammo o c'intiepidimmo a fronte di una falsata pubblica opinione, ed al rincontro di altro potere vieppiù concitato e possente, che con diversa coscienza e ripugnanti principii, armonizzanti stranamente per lo stesso scopo, bandivano la croce al cliente ed al difensore. Noi femmo il nostro dovere e non più del nostro dovere; nè altra compensazione ci toccava, nè altra ne volemmo che la pace della propria coscienza.

E però da' primi anni del viver nostro, ed appena la ragione fu rischiarata dalle elementari conoscenze dell' uomo e della società, ci considerammo come un guerriero nel torneo della vita umana: ed alzata la propria divisa vi scrivemmo « *Non altro siam noi che soldato di vedetta di fronte al nemico. Possa il Sommo Iddio concederci coraggio ed onore per*

—

(1) Difesa dello Intendente de Matteis.

cadere incontaminati al nostro posto ». Giurammo di esser sempre tali per forza di volontà; nè siamo usi a tradire, falsare, o porre in obblio i nostri giuri.

Ora nel terzo nostro ricomparimento al foro, dopo le patite ingiuste e non cessate sciagure, ci tocca snodar la voce pel dolcissimo amico nostro Carlo Poerio, impropriamente tenuto di reato di Maestà: ed abbiamo a combattere gli stessi falsi e concitati elementi che allora oppugnammo. Ed è sì strana ed arrischiata questa voluta reità dell'amico nostro: sì possente la ragione che la combatte e l'annienta: sì chiara ed evidente la fonte impura onde questo suo ingiustissimo patire, da sbalordirne ogni uomo di senno e di cuore, e da farne tremare ogni cittadino pacifico ed onesto. Ma se l'è fatalmente incontrastabil cosa che la verità non vive fra il tumulto e fra le concitate passioni, ma nella solitudine e nella calma ove si compiace, inosservata, del silenzio che la circonda, e quasi quasi per possederla bisogna esiliarsi dalla società degli uomini: è pur vero, esser dato alla rischiarata pubblica opinione largire i meritati attestati di amorevolezza che fanno impallidire la malvagità e l'invidia, e che niun potere può distruggere, o affievolire. È pur vero che la immeritata sventura imprima agli uomini che la soffrono tale carattere che ha qualche cosa di sacro. È pur vero che l'istoria vendica la virtù, e marca di eterno anatema gli oppressori di essa. È pur vero che l'uomo non può esser offeso che da se stesso.

Ma che! Carlo Poerio notato di settario e cospiratore per cambiar le forme del Governo? Carlo Poerio che alla nobiltà dell'animo riunisce non comune in-

telligenza, retto sentire, ed esquisito buon senso politico! Carlo Poerio che visse sua vita nell'ardentissimo desio di veder rigenerata e surta la patria sua a possibile ed onesta libertà, settario e cospiratore quando scorge appagato il cocente suo voto e per la maturità de' tempi e per la magnanimità del Principe che solennemente giurava la spontanea concessa costituzione! (1) Carlo Poerio che con occhio politico non guarda l'oggi ma il dimani, e sa ben calcolare il valore di tutti gli ostacoli inevitabili ne' primordii di una novella istituzione sociale! Carlo Poerio che non cede alla impazienza de' desiderii, ma al severo calcolo di ragione, e comprende che le novelle istituzioni vanno gradatamente attuate dalla mano forte e leale del Governo, e che ogni balzo produce un rimbalzo maggiore! Carlo Poerio che sa pur troppo non essere la forma governativa che la espressione dell'età sociale, nè bastarvi forza per accelerarla o ritardarla, poichè essa si spinge, sormonta, abbatte tutti gli ostacoli, e si asside trionfante su' pregiudizî

---

(1) Ed in fronte al concesso Statuto leggonsi queste memorande, sublimi e solenni parole — « Nel nome temuto del- » l' Onnipotente Santissimo Iddio Uno e Trino, cui solo » è dato di leggere nel profondo de' cuori, e che noi altamente » invochiamo a Giudice della purità delle nostre intenzioni, e » della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in que- » ste novelle vie di ordine politico. » — Più che sfrontata e slealissima ingratitudine, fu bassa ed insana perfidia il dubitare, che queste parole profferite e giurate da un Re sommamente cavaliere e religioso, potessero essere falsate o restar vuote di effetto!!! . . .

e le debellate passioni ! Carlo Poerio che vide sempremai col suo sguardo politico, istruito al fonte della istoria, ne' settarii e ne' cospiratori i carnefici dei principii che propugnano: e nelle sette (in epoca civile ed illuminata come la nostra) non il concetto del benessere sociale, non il semenzaio dell' idea rigeneratrice, ma un accozzaglia indigesta di ambiziosi, di tristi e d' illusi ! Carlo Poerio, imperturbabile nel principio, che l'apostolo d'una verità inconcussa, non ancor nota abbastanza, dee predicarla colle parole e con l' esempio di virtù, onde persuada e vinca le contrarie volontà senza violentarle ; dappoichè la violenza trascina, abbatte, distrugge, ma non vince ; e dalla stessa promossa e voluta ecatombe sorge depurato, fulgido imperante il principio opposto ! Carlo Poerio che adora nelle guarentigie liberali il mezzo allo scopo santissimo dell'equilibrio de'poteri che poggia sull' ordine e sulla giustizia, e vede ed abborre come feralissimo nemico e distrattore di esse, la licenza, che trae, più che d'altrove, vita ed alimento nelle fogne settarie, qualunque ne sia il vincolo, il segreto, il colore ! Carlo Poerio, che in niun tempo fu settario e cospiratore (1), ora, ora il diveniva, e dopo che sedè da ministro ne'consigli del più generoso, e del più saggio de' Re; e due volte da deputato nella na-

---

(1) Molti reati politici vider la luce e la tomba in questo nostro ridentissimo reame dal 1820 al 1848. In niuno di essi fu immischiato Poerio. Che se venne taluna volta imprigionato, il fu per misura di polizia e quale apostolo del principio che allora si oppugnava, ma venne sempre, come innocente, restituito in libertà.

zionale assemblea!!!!! (1). A lui avrebbe potuto la calunnia con impudenza minore addebitare un errore di calcolo, non mai un errore nella scelta di mezzi.

—

(1) Carlo Poerio trovandosi Direttore generale della Polizia per mostrare che in lui non era altro movente che l' ordine e la legalità, e che sapeva affrontare da impavido l' assurdo delirio di quell' epoca, permise ed approvò, che nelle ordinanze del Prefetto si leggessero tra i molti altri i seguenti sensi — « Or che libera è la manifestazione del pensiero è disdicevole cosa confondere la libertà colla licenza, la scurrilità della stampa col suo libero e nobile esercizio, ond' è che a tutti i buoni ha fatto disgusto veder ne' decorsi giorni libelli diffamatori d' ogni sorta, pubblicarsi, diffondersi, moltiplicarsi per opera di pochi che nell' impeto di private passioni, han dimenticato l' atto Sovrano del 29 gennajo ultimo, ed il vigente statuto costituzionale che voglion represso tutto ciò che offende l' interesso de' particolari ec. ec. » Potrebbesi ricordare che è viltà calpestare i caduti, che i » libelli di circostanza diventano schifosi quando le circostanze son passate, e che la virulenza della diffamazione deturpa chi la spinge quanto quegli che ne è ferito ec. ec. » Le novelle istituzioni promettitrici e garanti al nostro bel » paese di un lieto e prospero avvenire non possono convenientemente radicarsi e produrre frutti soavi se il popolo » non dà pruova di averle meritate, aspettando con pazienza » le nuove leggi ed il tempo dell' operare; rispettando l' ordine pubblico, le persone e la proprietà: confidando nello » zelo e nella sapienza de' governanti; veggendosi in somma » con quello alto senno civile, che è la più solenne testimonianza della coltura delle nazioni. Così si consolida, si assicura, si accresce la pubblica e privata felicità collo esercizio delle virtù cittadine, colla moderazione, colla obbedienza alle leggi; e non già con insane parole ed oltraggiosi schiamazzi: non con la intemperanza di crocchi incivili: non con gl' intempestivi attruppamenti atti solo ad ispirar dubbi e poca fiducia nella buona causa — Sono queste

Ma chi, chi ardiva calunniare con tanta baldanza ed assurdità Carlo Poerio? Il dirà egli stesso a' suoi giudici, e la istoria severa, giusta, impassibile lo registrerà. La vergogna a chi tocca; e mal si consiglia oggidì chi crede, calunniando, o spingere la vittima a pena immeritata, od aspergerla di obbrobrio ed av-

---

» le male arti de' malvagi, che cercano migliorare la propria » sorte suscitando private passioni, false speranze di lucro, in» tolleranza e tumultuose dimostrazioni ...... sovversive delle » leggi e della pubblica tranquillità, nocive al diritto di pro» prietà, turbatrici de' consigli del Governo, perigliose a' novelli » ordini della comune rigenerazione.

» Ma già la pubblica voce accenna ed accusa i pochi am» biziosi e corrotti che van prezzolando i fautori spingendo » gl'illusi, istigando tutte le passioni: già rivela il reo fine » di pratiche tanto ignominiose, le quali è diritto e dovere che » sieno severamente represse ..... Si avvertono tutti i buoni » perchè si guardino dagli artifizi de' malvagi e ricordino sempre » che le sorti di una nazione dipendono dal senno del popolo » legittimamente e costituzionalmente rappresentato ..... ec.

» Gli apostoli generosi di verità la proclamano lealmente » ed a visiera alzata. Epperò questi tali detrattori son designati » come coloro che secondando private non lodevoli passioni, » fan basso mercato del loro ingegno, e non mai come ani» mosi cittadini ardenti di amor patrio e votati al bene del » proprio paese ec......

» Egualmente mal si giudicherebbe se nella cittadinanza » nascesse il timore che i preposti all' amministrazione della » cosa pubblica potessero lontanamente, intimiditi, torcere da' » proprii doveri e dal camin di virtù, per simpatizzare coll'aura » popolare di cui, con arroganza, credonsi eco i libellisti ».

Ecco i sensi del settario e cospiratore Carlo Poerio, sensi che gli furon comuni collo autore di quelle ordinanze!!! Oh se coloro che allora ressero la polizia avessero avuto la potenza eguale alla santa intenzione, il paese non deplorerebbe i mali sofferti!!!

vilimento — La manoduce al trionfo ed a novello splendidissimo lustro: ciò vuole la giustizia e la civiltà de' tempi — E quel carcere patito, e le dure restrizioni nel forte dello Ovo (1), ed il trovarsi ora gittato nelle bolgie della vicaria confuso e frammisto tra i più abbietti misfattori di reati comuni, sono per Carlo Poerio (che premurato salì al potere: vi stette per porgere la mano soccorrevole e protettrice anche ai suoi nemici: ne discese spontaneo ed incontaminato: compianse, non maledì, nè odiò i suoi detrattori) titoli di gloria per la costanza e dignità nel soffrire, e per la pacatezza della sua incrollabile coscienza.

Sappiano infine i suoi calunniatori ed i suoi detrattori che se Carlo Poerio, declinando da' suoi invariabili principî e dalla sua inconcussa morale, si fosse male avvisato per porre il piede nel sentiero di una colpa politica, saprebbe da generoso nobilitare lo stesso suo errore; ed anzichè proclamare bugiardamente la sua innocenza, direbbe a' suoi giudici, direbbe al mondo tutto, ciò che Malet disse a' suoi giudici ed alla Francia. — *Un uomo che si è costituito sostenitore de' diritti del suo paese non ha bisogno di difesa, nè si difende; egli trionfa o muore.*

Si perdoni alla nostra calda amicizia ed al dolore in cui viviamo per la immeritata sciagura dell' amico nostro, questa digressione estranea alla contesa della ricusa che ora ci occupa, ma non del tutto

—

(1) Fu tenuto per circa tre mesi sotto chiave senza poter vedere nessuno, neanche la madre, benchè si ammalasse. Gli fu soltanto di conforto la cortesia di quel Comandante.

inutile quando si mena tanto rumore e si fà tanto baccano per una arrischiata imputazione, che ha di vero la sua sola irrepugnabile assurdità.

E noi cogliemmo con ansia la prima opportunità legale che ci si offriva per dire parole sentite e coscienziose pel tenero amico, e disacerbare così in parte il chiuso e represso tormento — Non usi a tradire il vero, avremmo tenuto tutt' altro linguaggio e qual si conveniva a necessità di difesa, se non sentissimo irrepugnabilmente la sua innocenza — Ove alcuna colpa politica il macchiasse, niuno più di noi ne avrebbe rincrescimento e rancore; dappoichè adoratori delle possibili oneste libertà, frememmo e fremiamo tuttora in vederle calunniate pe' trascorsi imperdonabili di eccesso o di difetto — E però ci tocca sentirle maledette da chi, o timido, o egoista, o inesperto, confonde o vuol confondere la causa con gli effetti, facendo così oltraggio al vero, alla coscienza dello universale ed alla saggezza e ponderazione di CHI le concedeva.

Ed eccoci ora a parlar brevemente della ricusa. Seppesi che dal processo sorgeva tra' tanti fatti delittuosi, tutti concorrenti e concordanti all' empio fine cospirativo di turbar l' ordine pubblico per cambiare le forme del Governo (secondo la ipotesi dell' accusa), quello di essersi progettata e premeditata la uccisione del Presidente della Gran Corte criminale D. Domenicantonio Navarro, con prepararsi benanche i mezzi acconci per raggiungere l' atroce proponimento — Seppesi che questo fatto era stato scrupolosamente ritenuto dall' integerrimo signor Procurator Generale nello emesso atto di accusa — Seppesi infine

che lo stesso signor Presidente nella sua delicatezza erasi fatto scrupolo per l'addotta grave circostanza; ma che la Gran Corte credè saggio consiglio di non ammettere lo scrupolo. — E però chiamati a' costituti taluni de' giudicabili, tra' quali il Poerio, ed interpellati alla presenza della G. C. dal signor Presidente che trovasi commessario della causa, ne' modi i più nobili e decenti il ricusavano; ed è osservabile che il Poerio dicea che ove mai non fosse vero di essersi prodotto lo scrupolo, egli ritirava la proposta ricusazione; tanto volle rispettare, e tanto volle prestare omaggio alla delicatezza di quel giudice che ricusava.

Avvertiti intanto i giudicabili dalla stessa Gran Corte non esser quello il modo rituale per le ricusazioni, rispondevano che si sarebber posti subito nella regola. E difatti il giorno dipoi presentavasi formale dimanda in cancelleria sottoscritta da 13 de' giudicabili, e da noi e dal nostro egregio collega Gennaro de Filippo per volontà di legge, dappoichè a norma del Decreto del 1.° giugno 1842 non può riceversi una dimanda di ricusa senza la firma del patrocinatore o dell'avvocato in causa — Or questo fatto nostro da taluni è stato tenuto per espressione non lieve di coraggio civile; da altri per indecorosa imprudenza — Non accettiamo nè la lode nè il rimprovero, poichè non ci spetta nè l'una nè l'altro quando adempimmo semplicemente il proprio dovere — Ed è poi veramente strano che debba chiamarsi imprudente ed indecoroso usar di un diritto che la legge concede, ed usarne per fatto che resta fuori del magistrato e che in nulla lede la sua condotta e la sua delicatezza! Se vi fosse ragione a censura cadrebbe sulla

legge; o con più giustizia (poichè la legge è sempre provvida e saggia) cade su quegli uomini abbietti e vili che nel corso di lor vita, o nell' esercizio delle più nobili professioni conoscono solo l' arte di fare, o di carpire sfrontatamente danaro sotto svariati modi e pretesti: e si arretrano, da pusillanimi e bassi strisciatori, al rincontro di ogni presunto pericolo, insultando in tal modo la stessa dignità di chi servilmente adulano sul viso e maledicono alle spalle — È di questi uomini proteiformi modificarsi in tutti i tempi e prender quel colore che più loro accomoda — E però demagoghi per viltà, quando per viltà si permise che imperasse la demagogia: servili per viltà quando può credersi pregio la servitù — Predicatori soltanto di virtù, di cui servonsi come bianco coperchio di nera imputridita coscienza, non adorano altro nume che il proprio materiale interesse, comunque il raggiungano e se 'l rendano propizio — Rettili striscianti sempre, adoratori e della trave e del serpente, ecciterebbero col disprezzo e l' obbrobrio, odio e livore, se non fosse religioso ed umano precetto covrirli di compianto. Miserabili si credono eterni quaggiù! Miserabili non si accorgono di esser disprezzati da quegli stessi che vilmente adulano, e che rinnegano abbandonati dall' aura di fortuna! Miserabili non sanno che la loro vita è un' infamia (retaggio ingrato inumanissimo che passa ai figli ed ai nepoti), e che sulla loro tomba si asside l' inerte obblio, per esser scosso soltanto, da tratto in tratto, dal soffio onnipossente e vendicatore dell' umana maledizione!!!

Pria che si proponesse la ricusa in Gran Corte,

in giustificazione della stessa, presentammo in Cancelleria il seguente esposto.

« Nella Cancelleria della Gran Corte criminale si presentano i sottoscritti avvocati in nome di coloro, che imputati di reato di Maestà avanzarono formale atto di ricusa; ed in linea di chiarimenti di fatto e di dritto espongono quanto segue ».

« La dimanda di ricusa diggià depositata in Cancelleria contiene il motivo di quel rimedio legale; motivo che per se stesso potentissimo ed indeclinabile si racchiude nel fatto (ammessa la ipotesi della imputazione e dell'accusa) di essersi cioè progettato spegnere la vita del rispettabile signor Presidente Navarro. E tanto sarebbesi progettato sotto il suggello ed il vincolo della setta, con preparare benanche i mezzi acconci a conseguire quel ferale proposito ».

« In riguardo all'esistenza dell'addotto fatto di ricusa non pare oggi potersi menar dubbio. Esso emerge dal processo: è ritenuto nell'atto di accusa che riporta i risultamenti della compiuta istruzione: è convalidato dallo scrupolo prodotto dal sig. Presidente che era pur Commessario della causa — Quel magistrato troppo integro e chiaroveggente non lo avrebbe pur messo in campo, laddove non avesse visto che trovava valido e legale appoggio ne' fonti di sopra espressi. Epperò come ogni fatto di ricusa debb'essere comprovato, i dichiaranti presentano alla rispettabile G. C. come elementi di pruova, il processo, l'atto di accusa, e lo stesso scrupolo del giudice ricusato ».

« A suo tempo (e pur troppo si desia da pervenuti consci della propria innocenza) la G. C. nel

giudizio di merito deciderà sulla verità intrinseca di questo fatto; non che sulla verità intrinseca delle pruove che lo circondano. Per ora, dacchè la giustificazione del fatto di ricusa si confonde, anzi si unifica colla imputabilità de' prevenuti, la G. C. dopo di averne veduto la materiale esistenza, deve arrestarsi; nè può passare a vedere della sua morale verità; dappoichè se potesse fare il contrario anticiperebbe il suo giudizio sul merito della controversia e quando in niun modo è chiamata per legge a farla ».

« Intorno poi al diritto della dedotta ricusa esso si riscontra a capello nello spirito e nella lettera della legge ».

« Scopo della missione del magistrato è la sola esatta e rigorosa amministrazione della giustizia, e considerata nel suo generico concetto del *suum cuique tribuere;* e benancora e più essenzialmente come sorgente della tranquillità e prosperità pubblica. Il perchè passò in assioma il pensiero di profondissimi scrittori antichi e moderni; che la cittadinanza tutta debba aver fede e piena fede nel magistrato per non aver motivo alcuno a dubitare della sua imparzialità e fermezza (1). Quindi la legge debb' esser premurosa ad allontanare non solo il fatto, ma la possibilità pure che il giudice stimolato da un sentimento passionato, anche generoso, possa rendere nelle sue mani pericolante la giustizia, quella giustizia cui tanto prestigio si connette per la conservazione ed attuazione del ben essere sociale ».

---

(1) Mihi Galba, Otho, Vitellius, neque beneficio neque injuria cogniti — Tacito.

« Si disse possa render pericolante la giustiza, non perchè il giudice in que' casi debba indubitatamente sdrucciolare *meditato animo* nel falso sentiero; non perchè schiavo delle sue passioni non abbia potere benanche di padroneggiarle; ma perchè quel pungolo acuto e pungente per la patita offesa e per lo incitato risentimento può bene, e le spesse volte, travisare i veri rapporti delle cose, deviare dal giusto mezzo, e costringere anche in buona fede a percorrere, o la via dello eccessivo rigore, o per mal concepito eroismo, quella egualmente perniciosa, della inopportuna indulgenza. E se anche no 'l faccia, non vi sarà chi il creda. E chi non sa che l'altissimo prestigio della giustizia umana poggia tanto nell'esatto adempimento di essa, quanto sulla coscienza nell'universale che siasi esattamente adempita!! (1). »

(1) Neminem voluerunt, majores nostri non modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria de re minima esse judicem, nisi qui inter adversarios convenisset — Timoris enim causam non vitae poenam in illa potestate esse voluerunt — Cicerone Pro Cluentio, c. 43.

Or per esser tranquillo bisogna che egli (ossia il cittadino) confidi nel magistrato che destinato alla custodia delle Leggi, non abuserà di questo sacro deposito per opprimerlo; che confidi negli altri suoi concittadini; che sia sicuro che la sua pace non può esser turbata; che la sua vita protetta dalle leggi non gli può esser tolta che in un sol caso, allorchè i suoi delitti gli hanno fatto perdere il dolce diritto di conservarla; che sia sicuro che una proprietà pervenutagli per giusto titolo è una proprietà protetta da tutte le forze dello Stato; che acquistando nuove proprietà senza violare i diritti degli altri, i suoi acquisti sono sacri, e che il lavoro stesso delle sue mani sia difeso dalla pubblica forza. Questi sono i risultati del principio universale della conservazione e della tranquillità — Filangieri.

« Or se questi sono i principî che regolano il dritto delle ricusazioni, chi non vede che essi si rendono tutti proprî del caso in disamina? Si farebbe baratto del nostro tempo e di quello della chiaroveggente Gran Corte se più a lungo ne diremmo ».

Epperò gli addotti principî infoimanti e regolatori, trovano eco ed appoggio nella lettera stessa delle nostre leggi ».

« Dallo articolo 470 della procedura civile raccolgonsi le due seguenti tassative disposizioni — « N.
» 5.° Se fra i cinque anni che precedono la ricusa-
» zione de' giudici vi è stato un processo criminale,
» tra costoro ed una delle parti, od il conjuge o i
» consanguinei o gli affini in linea retta — N. 11.
» Se passi capitale inimicizia fra il giudice ed una
» delle parti. . . »

« Or la specie che ci occupa si riscontra nell'una e nell'altra ipotesi della legge come mette direttamente radice a'suespressi principî regolatori del diritto di ricusa »

« Trovasi nell'una, poichè il processo criminale vi ha. Non è già che esso si riporti al tempo passato, ed oggi non è più; ma è flagrante: cade sotto gli occhi della Gran Corte, cadrà fra breve sotto gli occhi di tutto un popolo; anzi è la causa stessa su cui sarebbe chiamato a pronunziare il giudice ricusato. In modo che non si verifica la ipotesi solamente perchè havvi la temenza, o s'ingeneri il connaturale allarme della non indifferenza e dello stato passionato cui trovisi ridotto il giudice per l'ingiuria patita; ma si verifica *a fortiori*, anche perchè egli avrebbe un interesse personale nella causa, perchè vi figurerebbe

come subjetto essenziale ed indispensabile; perchè infine giudicherebbe in causa propria — Son veramente marcabili e memorande le due disposizioni l'una inclusa nel nostro codice di Procedura civile, che parlando della ricusa de' giudici regî espressamente prescrive (art. 147) che la si avveri *quando avranno un interesse personale nella causa da giudicare* — L'altra compresa nel corpo del dritto romano, e che per una non mai interrotta concatenazione di assentimenti è giunta come massima inconcussa fino a noi. Parliamo della *L. unica Codex ne quis in sua causa* ec. in cui gl'imperadori Valente, Graziano e Valentiniano consegnavano il seguente canone — *Generali lege decernimus*, NEMINEM SIBI ESSE JUDICEM, VEL SIBI JUS DICERE DEBERE. *In re enim propria iniquum admodum est alieni licentiam tribuere sententiae* ».

« Or non che pericoloso ed allarmante, sarebbe strano il vedersi segnata una decisione di condanna o di assoluzione da quel giudice, che da' fatti semplici della stessa sentenza scorgasi offeso e mortalmente offeso da chi risulta condannato od assoluto!!! »

« Ma quale sarà il senso legale delle parole *processo criminale?* La esistenza di una processura istruita in linea penale e nella quale il ricusante ed il ricusato stiano in relazione di offeso ed offensore. Questo e non altro è il senso legale di quelle parole. Nè fa mestieri che veggasi preliminarmente della sussistenza dell'offesa o della sua intensità; nè lo si potrebbe senza fare antecedere un giudizio di fatto e di merito pria che il giudice fosse chiamato a pronunziarvi. Ricordiamo sempre i principî regolatori del dritto

di ricusa: tuttocciò che lede la indifferenza è capace, è sufficiente perchè di esso si usi. Può ben dirsi sul calcolo della imparzialità di un magistrato quel che l'almo Poeta scriveva sull'onore di pudica donzella « è specchio terso che ogni aura appanna ». Epperò leggersi appena i nomi in un processo penale del ricusante e del ricusato nella su espressa relazione di offeso ed offensore compie il voto della legge, ed interdice tra essi il rapporto di giudicante e giudicabile ».

« Si andrebbe poi molto lonta no dal vero ove piacesse sostenersi che nelle parole *processo criminale* avesse voluto benanche il legislatore esprimere un processo istruito per misfatto. Che no. La voce criminale è voce di genere originata da *crimen* che abbraccia complessivamente ogni azione delittuosa e nella fatti-specie è sinonimo di penale. Ed infatti le distinzioni di misfatto, delitto e contravvenzione; di reato criminale, correzionale e di polizia: e di pena criminale, correzionale e di polizia, furono adottate dalle nostre leggi penali per istabilire le competenze, i gradi di giurisdizione, gli stadî giudiziarî, il periodo della prescrizione, gli effetti dell'istanza privata e della indulgenza del Principe, quelli della recidiva e della reiterazione, le norme pe' modi di costodia ec. ec., oltre al fermare la triplice divisione di tutte le azioni delittuose — E però furono distinzioni necessarie per la legislazione penale in cui doveano aver prevalenza ed applicazione, ma diveniva quasi frustraneo ed ozioso osservarle nella legislazione civile, della quale tutt'altro è lo scopo, lo svolgimento e l'azione. Quindi in questa il legislatore su tal riguardo è stato meno

scrupoloso delle parole, e sol si è contentato di esprimere bene la idea nelle cose che si riferivano alle leggi ed alla procedura penale ».

« Ed è poi essenzialmente osservabile che le leggi civili vider la luce pria delle leggi penali e pria che in queste si fosse fermata la triplice distinzione su espressa. Cosicchè nelle leggi civili la *voce criminale* è promiscua, come fu promiscua negli ultimi tempi di Roma quando si bandì la distinzione tra *delictum privatum e crimen* che entrambi venivan compresi nella sola parola generica *delictum* (1) ».

« D'altronde gli articoli 52 e 55 delle LL. CC., l'epigrafe che sormonta gli artic. 1336 e seg. delle stesse leggi: gli articoli 186 334 345 875 1091 della procedura civile apprestano dimostrazione completa all'assunto in disamina, dappoichè si rileverà da essi o che la voce delitto sia usata per indicare qualunque specie di reato, o che la voce criminale venga riferita a qualsivoglia specie di procedimento penale (2). Tutt'i commentatori sì francesi che patrî sono perfettamente

---

(1) Anton Mattei a' Prolegomeni cap. 1.

(2) Perchè si vegga la verità di questo nostro argomento trascriviamo qui appresso gli articoli citati.

« Art. 52 LL. CC. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte dei mentovati funzionarii, sarà dedotta innanzi al tribunal civile, e punita con una multa che non potrà eccedere 25 ducati.

« 55. d. leg. Il Procurator Regio presso il Tribunal Civile sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione; denunzierà le contravvenzioni, o i DELITTI commessi dagli uffiziali dello stato civile e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

uniformi in questa opinione (1); e va osservato che

« De DELITTI E QUASI DELITTI art. 1336 LL. CC. OGNI FATTO QUALUNQUE DELL'UOMO che arreca danno ad altrui obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno — 1337. ec. ec. ec.

« 186. P. C. Se il mancamento di rispetto fosse più grave verso i giudici o gli uffiziali di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni, per ordine del presidente, del giudice commissario, o del regio procuratore, secondo il luogo, alla di cui polizia essi rispettivamente preseggono, saranno arrestati, tradotti nella casa di arresto, ed interrogati nel corso delle ore 24; e sui risultamenti del processo verbale, in prova del DELITTO; saranno condannati dal Tribunale alla DETENZIONE DI POLIZIA, a' termini dell'articolo 37 DELLE LL. PP..

« 334. P. C. Risultando dal processo qualche indizio di falsità, o di falsificazione, e gli autori, o i complici vivano tuttora, e se L'AZIONE CRIMINALE non è prescritta in virtù delle disposizioni delle LL. PP. il presidente rilascerà mandato di accompagnamento contro gl' indiziati, ed adempirà in questo caso, le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria.

« 345. L'attore iscritto in falso incidente nel giudizio civile potrà sempre proporre la querela di falso principale in VIA CRIMINALE. In tal caso verrà sospeso il giudizio della causa civile, menocchè i giudici non credano che la causa possa esser giudicata indipendentemente dal documento arguito di falso.

« 875. Chi ha diritto di far procedere all' arresto contro il debitore, potrà formare la nuova istanza di detenzione contra di esso. — Le persone arrestate per DELITTO possono anche esse soggiacere a tale istanza e per l'effetto di questa esser detenute ulteriormente, benchè sia stato profferito il loro rilascio o l' assoluzione del delitto.

« 1091. Se un atto è arguito di falso anche puramente colla azione civile o che insorga qualche INCIDENTE CRIMINALE, gli arbitri rimetteranno le parti avanti il TRIBUNALE COMPETENTE; ed i termini del compromesso continueranno a decorrere dal giorno in cui sarà pronunziato sull' incidente.

(1) La voce *Criminale* è qui impiegata secondo il linguag-

lo articolo della procedura francese è ritenuto alla lettera dalla nostra procedura civile. Nè altro poteva essere il significato delle parole processo criminale, posto mente ai principî regolatori del dritto di ricusa (1) dappoicchè se un semplice piato civile per somma indeterminata, locchè include una controversia di pochi ducati o di carlini, è sufficiente perchè la ricusa si effettui, direm noi che sarà di meno una controversia qualunque per contravenzione di polizia? Ognun scorge la differenza tra queste due azioni e quanto quest'ultima superi d'intensità la prima.

« Quando poi si creda necessario lo esaminare il valore del reato emergente dal fatto di ricusa, lo si vedrà che esso è di alto criminale avuto riguardo alla qualità delle persone che il progettavano, ed alla

---

gio francese, di cui troviamo anche esempi nelle nostre leggi: ha il senso nostro di processo penale, ed indica così i processi per misfatto che quelli per delitto e contravvenzione — Niccolini — Pr. pen. parte 3 v. 1 §. 280.

Que doit-on entendre par ces mots, *Procès criminel* employés dans le §. 5. de l'art. 378? On doit considérer ces mots procès criminel, comme des terms génériques qui comprennent tous procès, soit en police simple ou correctionnelle, soit en *justice* criminelle, et non pas seulement les derniers. Ces termes, procès criminel, ne sont employés que par opposition avec ceux-ci *procès civil*, qui se trouvent dans le §. 6, et n'admettent conséquemment aucune distinction. D'ailleurs, de simples discussions dans un tribunal de police suffisent pour exciter des haines entre les familles qui les ont soutenues; Carrè Proc. Civ.

(1) Ci permettemmo ricordare più volte i principii che regolano ed informano ogni disposizione legislativa, dappoichè quando essi si sconoscano o si obliano, si manomette o si cavilla la legge.

ragione non che allo scopo per lo quale lo si progettava. Nè può farsi da meno da ritenersi il singolo reato come connesso alla grave cagione del delinquere, in modo che esso era uno de' tanti mezzi al fine e rientrava essenzialmente nel concetto complessivo della cospirazione con mezzi settarî per cambiare le forme governative. Che se anche lo si voglia considerare isolatamente e si creda non poterlo allogare nelle teoriche del tentativo, non può sfuggire la sanzione dello articolo 174 delle LL. PP., o al più lieve vedere quella del n. 5 art. 462 delle stesse leggi (1).

« Par dunque indubitato che il fatto di ricusa in disamina o si guardino i principî regolatori di questo diritto, o lo spirito e la lettera delle nostre leggi, trovisi perfettamente e completamente designato, nel comma 5 dell' art. 479 P. C.

—

(1) 161. LL. PP. Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, e sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto, sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di adempire a qualunque condizione; se la minaccia non è stata accompagnata da alcun' ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia di confino o di esilio correzionale.

174. Dette LL. — Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario; commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per OCCASIONE DI QUESTO ESERCIZIO, sono punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino; salvo i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori ec.

462. Cadono in contravvenzione di polizia . . . . .

5. Coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno non prevedute tra misfatti e delitti, ec. ec.

« Dire il contrario non è dire il vero, ma travisare i principj e le cose ».

« Ma il fatto in disamina della ricusazione s'incontra benanche con la tassativa disposizione del comma 11 dello stesso articolo cioè inimicizia capitale tra il ricusante ed il ricusato. Gotofredo sulla L. 3 D. de testibus, Carrè, Nicolini ed ogni altro scrittore della subietta materia concordano che per inimicizia capitale debba essere inteso, una volontà, dipendente da fatto gravissimo, per desiderare e ricercare la morte, od almeno la privazione de' maggiori beni di colui che si disprezza, si odia o si maledice. Or nella specie in disamina se voglia riscontrarsi la cagione di nimistà, essa è grave, gravissima, onnipossente, e racchiude in se ogni altra qualsiasi più grave cagione. Chi fatalmente non sa per obbrobrio, dolore e miseria della razza umana, a che non può spingere una cagione politica? Che se in tutt'altri casi il giudice per definire la nimistà capitale deve andare scandagliando e pesando la ragione di essa, nel fatto presente la inimistà capitale, indipendentemente da una causa sufficiente, vien fatta manifesta da circostanze estrinseche, cioè progetto di uccisione, preparazione di mezzi acconci per raggiungere il tristissimo progetto».

« Non vi sarà chi il creda, nè potrà persuadersi alcuno, che possa esser rigettata la proposta ricusa per fatti sì gravi e comprovati quando la legge esclude dalla facoltà di giudicare chi abbia avuto colla parte una causa civile, chi vi abbia mangiato e bevuto, chi abbia semplicemente minacciato ec. ipotesi tutte che per la loro frivolezza non reggono mica al pa-

ragone della intensità de' fatti che sostengono la presente proposta ricusazione (1), ed è impossibil cosa

---

(1) Tutte queste idee emergono dalla lezione dello artic. 470 P. C. così concepito.

« Ogni giudice può esser ricusato per le seguenti cause.

1. Se egli è consanguineo o affine delle parti o di una di esse sino al quarto grado inclusivamente.

2. Se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti, o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel detto grado, quando essa viva tuttora, o non vivendo esistano i figli di lei. Anche nel caso di morte della medesima e di non esistenza di figli, il suocero il genero ed i cognati non potranno esser giudici.

3. Se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti, o discendenti ad affini nella medesima linea, hanno una controversia uguale a quella, che si agita fra le parti.

4. Se pende una causa in loro nome in un tribunale dove sia giudice una delle parti e se sono debitori o creditori di qualcuna di esse.

5. Se fra i cinque anni che precedono la ricusazione dei giudici vi è stato un processo criminale tra costoro ed una delle parti, o il conjuge, o i consanguinei o gli affini in linea retta.

6. Se vi ha causa civile fra' il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte prima della introduzione della lite nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa, che sebbene già terminata fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l'allegazione di sospetto.

7. Sarà ricusabile il giudice, se è tutore, o tutore surrogato o curatore, o erede presuntivo, o donatario, o padrone, o commensale abituale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società, o direzione, che sia posta in causa; o se una delle parti è sua erede presuntiva.

8. Se il giudice ha consultato, arringato o scritto sulla

che non vi si faccia dritto dalla imparzialità, giustizia e discernimento della Gran Corte Criminale ».

» I fatti che sostengono la proposta ricusazione son tali che non ledono nella menoma parte la nota delicatezza del giudice ricusato, poichè son fatti che restano fuori di lui ed estranei alla sua volontà. Se così non fosse stato, non sarebbesi rinvenuto avvocato che avesse firmata la ricusa: nommai per umano riguardo o puerile timore (che tanta bassezza non è nel foro Napolitano, ed anche la polvere di esso non mira che all'esatto e talune volte doloroso adempimento de' proprî doveri); ma perchè gli avvocati tutti del detto foro per lunga e propria esperienza

---

causa: se precedentemente ne ha preso cognizione come giudice, o come arbitro: se l'ha sollecitata o raccomandata: se ha sborsato danaro per le spese degli atti: se ha deposto come testimone, se dopo l'introduzione della causa egli ha bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall'una, o dall'altra.

9. Se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado inclusivamente, faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui dovrebbe il giudice conoscere purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio; nel qual caso dovrà il consanguineo, o l'affine astenersi dalla difesa.

10. Se il consaguineo o affine del giudice fino al quarto grado sopradetto, sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto.

11. Se passi capitale inimicizia tra 'l giudice ed una delle parti: se finalmente il giudice abbia insultato ingiuriato o minacciata una delle parti, o a voce o in iscritto dopo l'introduzione della causa, o ne' sei mesi anteriori alla ricusazione proposta.

tengonsi fermi all' alto concetto della imparzialità, giustizia ed esquisita delicatezza di ogni singolo magistrato, che regge ivi giustizia, da non presumere neanche, cosa qualunque atta a diminuire questo loro ragionato concetto ».

» Da ultimo una proposta di ricusazione per parte de'giudicabili, si volge a presunzione di loro innocenza. Colui che si sente colpevole non ricusa, poichè dal fondo della sua coscienza sente di non potere isfuggire alla meritata pena. Ma l' innocente è troppo scrupoloso, ed a ragione, perchè la sua innocenza non venisse maculata. Or egli men teme il passionato rigore del giudice ricusato, poichè non è certamente esso solo che possa decidere di sua sorte, ed è lontano a presumerlo capace di cedere ai pungoli del basso rancore, e volgere così la spada della giustizia a spada di propria vendetta. Teme vieppiù che la pubblica opinione, quando senta proclamata la innocenza di lui, l' attribuisca non allo scrupoloso calcolo de' fatti, ma alla magnanimità del giudice ricusato — Napoli 2 gennaio 1850. Gli Avvocati — Gennaro de Filippo — Giacomo Tofano ».

La Gran Corte avendo tenuto tutto presente emise la seguente decisione.

« Ferdinando II. — Per la grazia di DIO, Re del Regno delle due Sicilie ec. ec. ec. — La Gran Corte Criminale di Napoli, prima Camera — Visti gli atti a carico de' detenuti — Carlo Poerio — Michele Pironti — Luigi Settembrini — Filippo Agresti — Antonio Leipnecher — Nicola Nisco — Ferdinando Carafa — Cesare Braico — Giorgio Haetzel — Nicola Pa-

lomba — Vincenzo Dono — Michele Persico, e Francesco Gualtieri imputati con altri molti ».

« Di associazione illecita organizzata in corpo, col vincolo di segreto, costituente setta — *L' unità Italiana* —, ad oggetto di cospirare contro la sicurezza interna dello Stato, e di cospirazione contro la Sacra Persona del Re (D. G.); ed altresì di attentati, aventi per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, eccitando i sudditi ad armarsi contro l'Autorità Reale ».

« Visto l' atto di ricusa, del tenor seguente —
» Ai Signori Presidente e Giudici della G. Corte cri-
» minale di Napoli — Signori — Gl' imputati quì sot-
» toscritti Carlo Poerio, Michele Pironti, Giorgio
» Haetzel, Luigi Settembrini, Filippo Agresti, Nicola
» Palomba, Vincenzo Dono, Francesco Gualtieri,
» Michele Persico, Antonio Leipnecher, Nicola Nisco,
» Ferdinando Carafa, e Cesare Braico formalmente
» dichiarano, rifermando quando da taluni di essi
» fu già dichiarato, allorchè vennero chiamati per
» essere costituiti, che formalmente ricusano il con-
» sigliere presidente della G. Corte criminale signor
» D. Domenico Navarro, relatore della causa pendente
» a loro carico, ai termini degli articoli 503 e segg.
» delle leggi di procedura penale, e 470 e seguenti
» delle leggi di procedura civile — Il motivo della
» ricusa è grave inoppugnabile, fondato sulla dispo-
» sizione della legge positiva, sui principî generali
» che regolano qualunque legislazione, sul codice e-
» terno della natura. È canone troppo noto ed incon-
» cusso che non possa un magistrato esser giudice,
» quando deve considerarsi come parte in giudizio,

» perchè offeso. Or se è pur vero, come non può du-
» bitarsi che tra le altre accuse vi è quella di atten-
» tato alla vita del zelantissimo signor Presidente,
» come potrebbe mai cotesto magistrato assidersi nel
» nobile consesso dei giudici, che debbono giudicare
» della loro sorte? Come il potrebbe, se, laddove il
» volesse, dipenderebbe da lui indossare la veste di
» parte civile, come già tiene quella di offeso; e
» l'accusa è sì grave, che non abbisogna della istanza
» delle parti, perchè il P. M. se ne impossessi? — I
» dichiaranti dunque con la presente ricusa menoma-
» mente non mirano ad alcuna personalità, ma inten-
» dono soltanto usare di un diritto sacro di loro di-
» fesa — Napoli 22 decembre 1849—Nicola Nisco—
» Ferdinando Carafa — Cesare Braico — Vincenzo Do-
» no — Michele Pironti—Nicola Palomba—Giorgio
» Haetzel — Antonio Leipnecher — Carlo Poerio —
» Luigi Settembrini — Filippo Agresti — Francesco
» Gualtieri — Michele Persico — Gli Avvocati — Gia-
» como Tofano — Gennaro de Filippo.

» Vista la requisitoria del P. M., del tenor se-
» guente. « Il Procurator Generale del Re— Veduta
» la ricusa prodotta contro il Consigliere Presidente
» della G. C. criminale D. Domenicantonio Navarro—
» Veduti gli atti, cui il motivo di ricusa ha relazio-
» ne — Veduti gli articoli 503 e seguenti leggi di
» procedura penale, e 491 e seguenti LL. di proc.
» civile — Osserva non essere la ricusa, di che trat-
» tasi altrimenti poggiata, che sul motivo medesimo,
» pel quale il Consigliere Presidente signor Navarro
» nella illibatezza della sua coscienza, e nella indiffe-
» renza del suo animo, proponea suo scrupolo alla

» G. Corte, e questa lo dichiarava insussistente, e
» disponea non doversi il lodato Consigliere Presidente
» dalla causa astenere — Osserva che appresso a sif-
» fatta deliberazione, un giudizio diverso della G. C.
» sarebbe illegale, non meno che contraddittorio;
» e però vano ed ozioso sarebbe portare nuova discus-
» sione sul merito della quistione, che mutato soltanto
» il nome in quello di ricusa, viene ora a presentar-
» si — Osserva ciò nulla di meno che se la ragion
» della ricusa fondasi sul timore di potere il magi-
» strato sotto l'impero di privato interesse, o di pas-
» sione privata trascendere i confini della giustizia,
» e rendersi parziale, o nemico a colui, che al suo
» giudizio è sottoposto, questo timore è fuori dubbio
» mal fondato nella causa in disamina, e và riget-
» tato egualmente, sia che si consideri il fatto, sia
» che si riguardi il dritto. Si ha nel fatto che il Con-
» sigliere Presidente signor Navarro non è parte of-
» fesa; nè mai si è querelato contro alcuni degl'im-
» putati, a lui del tutto estranei e sconosciuti. Niuna
» inimicizia quindi neppur leggiera, niun'interesse
» personale, niun risentimento può ingombrare il suo
» animo per far dubitare della sua indifferenza, an-
» zichè riconoscere la sua generosità, quella ch'egli
» appalesava, allorchè il suo scrupolo proponea. Nel
» dritto si ha che il progetto de' settatori della Unità
» italiana di attentare alla vita del signor Navarro,
» e di altri personaggi non è stato dal P. M. nel
» suo atto di accusa tradotto in reato, nè mancato,
» nè tentato, non offrendosi i caratteri legali del
» tentativo, comunque notato fosse al progetto fra
» le macchinazioni, e le ree trame della setta contro

» all'ordine, e alla sicurezza dello Stato. Si rende
» manifesto adunque che siffatta causa non contem-
» plata tassativamente dalla legge, non s' incontra
» neanche nello spirito di essa. Laonde è insussistente,
» illegale, come già fu dalla G. Corte dichiarata—
» Chiede che la G. Corte dichiari inammessibile, e
» rigetti la prodotta ricusa, ed ordini passarsi agli
» atti ulteriori del procedimento, condannandosi in-
» tanto i ricusanti, ne' termini della legge, alla multa
» di ducati cento — Napoli 23 decembre 1849 — F.
» Angelillo.

» Visto il foglio sottoscritto da uno de' sudetti imputati D. Francesco Gualtieri, col quale ha espressamente rinunziato per parte sua alla suddetta ricusa (1).

» Vista la requisitoria in dorso di detta rinunzia, con la quale il P. M. ha chiesto tenersi presente.

» Vista la memoria presentata da parte de' suddetti imputati dagli avvocati D. Gennaro de Filippo e D. Giacomo Tofano, con la quale vengono dedotti diversi ragionamenti sulla ricusa in esame.

» Sul rapporto del funzionante da Presidente signor Giudice Lastaria.

» Udito il P. M. signor Consigliere Angelillo nelle sue orali conclusioni, con le quali ha sostenuto la sua requisitoria scritta, ed indi si è appartato.

» La Gran Corte rimasta a deliberare in segreto nella camera del consiglio.

---

(1) La maldicenza ha attribuito questa ritrattazione a consiglio prudentissimo del difensore. Ma noi crediamo ciò falso, e conosciamo da fonte puro che venne consigliata anzi comandata da timidezza di famiglia.

» Sull' esame degli atti, ha rilevato per fatto ciò, che segue :

» 1.° Verso le ore dieci e mezzo di Francia del mattino de' sedici settembre del decorso anno mille ottocento quarantanove, in atto che si era raccolto una immensità di popolo d' innanzi alla Reggia, ed erasi il tutto preparato per impartirsi dal Sommo Pontefice la santa Benedizione alla moltitudine devota accorsa, s' intese la esplosione di un colpo, che produsse un agitar momentaneo nella folla.

2.° Al momento fu arrestato un' uomo, che si verificò essere stato l' autore di quella esplosione, che venne liquidato per l' imputato Salvatore Faucitano, e quindi fu condotto al posto di polizia del quartiere.

3.° Questi ne' suoi diversi interrogatorii, nel confessarsi autore di quell' eccesso, disse che era stato l' effetto di determinazione presa nel comitato della setta intitolata *L' unità italiana*, e ciò per produrre un' allarme, ed impedire che si fosse impartita la benedizione Papale ».

» 4.° Confessò inoltre che tra le macchinazioni tenebrose della setta erasi stabilito di attentare alla vita di varî personaggi in carica, e tra costoro quella di D. Domenicantonio Navarro consigliere Presidente di questa G. Corte, per le mostruose condanne, che infliggea a persone innocenti, specificando, che a conseguire siffatto attentato nella persona di esso consigliere Presidente, dovea gittarsi nella di lui carrozza una bottiglia, nella quale si conteneano delle materie incendiarie ».

» 5.° Colle istruzioni vennero avvalorate le suddette rivelazioni fatte dal Faucitano in ordine all' at-

tentarsi alla vita del signor Presidente, e ciò con le confessioni di altri degl' imputati stessi, dalle quali emerge di essersi dai cospiratori stabilita una setta di pugnalatori, i quali doveano supplire alla uccisione delle vittime designate, non escluso il Presidente coll' estinguerlo a colpi di pugnale, quando la bottiglia con le materie accensibili non avesse prodotto l' effetto desiderato. Questo progetto però non ebbe veruno risultamento, neanche un principio qualunque di esecuzione ».

6.° Pervenuti gli atti nella G. Corte il prefato signor Presidente rilevando dai medesimi il progetto, che accennava agli attentati contro la di lui persona, nella delicatezza di sua coscienza, credette farsi scrupolo, come in effetti lo presentò in iscritto, concepito nei seguenti termini : — « Ai signori Consigliere e » Procuratore Generale del Re e Giudici della prima » camera della Gran Corte criminale di Napoli — » Il Consigliere Presidente di detta Gran Corte criminale Domenicantonio Navarro, avendo rilevato che » nel processo *riunito della setta degli unitarî italiani*, e dell' attentato commesso innanzi la Reggia » nel giorno 16 settembre dello spirante anno 1849, » erasi progettato tra gli altri, la sua morte da alcuno degli accusati, si fa scrupolo procedere in » detta causa, della quale è pure commessario. Lo » propone alla detta Gran Corte per discarico del suo » dovere, per dare sullo stesso le disposizioni di » giustizia — Napoli 17 dicembre 1849 — Domenicantonio Navarro ».

» Il P. M. vi fece la corrispondente requisitoria, » e la Gran Corte pronunziò la seguente decisione :

» Ferdinando II. per la grazia di Dio, Re del
» regno delle due Sicilie ec. ec. — La Gran Corte
» criminale di Napoli, prima camera — Visto gli atti
» relativi alla setta degli unitarî italiani; non che
» quelli risguardanti l' attentato commesso innanzi alla
» Reggia nel dì 16 settembre spirante anno — Visto
» la volontaria ricusazione del Consigliere Presidente
» Navarro — Visto la requisitoria del P. M. signor
» Consigliere Angelillo, così espressa — Il Procura-
» tor generale del Re — Veduta la presente dichia-
» razione del signor presidente Navarro — Veduti gli
» articoli 498 e segg. LL. di proc. penale — Veduti
» gli art. 470 e segg. LL. di proc. civ. — Poichè
» lo scrupolo di che è parola non s' incontra in al-
» cuno de' casi della legge, e però non può essere
» accolto — Chiede che la G. Corte dichiari non es-
» servi luogo allo scrupolo del lodato signor consi-
» gliere presidente — Napoli 17 decembre 1849 —
» F. Angelillo — Sulla relazione del giudice signor
» Canofari delegato — Inteso anche oralmente il P.
» M. signor Consigliere Angelillo, il quale ha as-
» sistito al disame dello affare; ha sostenuto la so-
» vratrascritta sua requisitoria; ed indi si è ritirato.
» La G. Corte medesima — Ponendo mente che il
» motivo di volontaria ricusazione esposto dal Consi-
» gliere presidente signor Navarro, a malgrado che
» onori molto la di lui tanto nota esattezza nell'am-
» ministrazione della giustizia, però non è compreso
» tra le cause legali di ricusazione contemplate dal-
» l' art. 470 e segg. delle leggi del procedimento ci-
» vile — Visti gli articoli 498 e segg. delle LL. di
» proc. penale — A voti uniformi — Dispone che il

» consigliere presidente sig. D. Domenicantonio Na-
» varro non debba astenersi dal prender parte nella
» causa relativa alla setta degli Unitarî italiani, ed
» allo attentato commesso innanzi alla Reggia nel
» 16 settembre spirante anno — Fatto e deliberato in
» Camera di Consiglio, oggi 17 decembre 1849,
» presenti li signori Lastaria ff. de Presidente, Ca-
» nofari, Rivelli, Amato, Radice Giudici, e Grippa
» Cancelliere sostituto ».

« Sull' esposto fatto ».

« La Gran Corte ».

« Ritenendo in linea di considerazioni le osserva-zioni contenute nella trascritta requisitoria del P. M. ».

« In primo osserva per principio generale che se debba ritenersi come canone inconcusso che qualunque motivo potesse far sorgere la idea di un alterazione nella indifferenza dell' animo, da serbarsi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, un tal motivo debb' essere non solo provato, ma anche legalmente fondato. Senza di ciò ne deriverebbe lo sconcio che anche per un pretesto qualunque, e per una semplice congettura il magistrato potesse essere ricusato. Ciò è tanto più indispensabile, in quanto che mancandosi a tali riguardi, verrebbe ad offendersi la dignità del magistrato medesimo, la quale dev' essere essenzialmente rispettata ».

« Osserva in pari tempo che nel fatto in esame manca assolutamente il motivo da poter far sorgere l' idea di un alterazione nell'animo del sig. Presidente, e quindi l' alterazione ancora della sua indifferenza; che anzi avendosi riguardo allo scrupolo da lui presentato, si ha una ragione fondata a conoscere la

calma del suo animo, e la inesistenza del motivo legale, che da ciò vorrebbe desumersi ».

« Osserva inoltre che non regge in dritto l'assunto degl' imputati, che si vuol desumere dalle disposizioni del comma quinto dell' art. 470 delle leggi di procedura civile, sostenendo che vi è un processo tra il presidente ricusato, e gli imputati ricusanti. Difatti ciò che si assume dagl' imputati non è punto il caso previsto dal comma quinto anzidetto, dappoichè per corrispondere a quelle disposizioni di legge il processo dovrebbe comprendere le azioni reciproche dei ricusanti, e del ricusato, o che voglia un tal processo riguardarsi nella linea civile, o che voglia riguardarsi nella linea penale ».

« Osserva di vantaggio che l'altro motivo che gl' imputati desumono dal numero undecimo del citato articolo 470 delle suddette leggi, neppure regge in dritto. Difatti la legge parla di una inimicizia capitale tra il giudice ricusato, ed una delle parti, e nel fatto in quistione tanto non esiste questo estremo, in quanto che non vi è elemento per potersi ritenere che il sig. Presidente sia inimico capitale di una delle parti. È quì per escludere sempre più una tale circostanza interessante richiesta dalla legge, giova ripetere la osservazione di sopra accennata, relativa allo scrupolo fattosi dal detto sig. Presidente, donde si desume evidentemente la di lui indifferenza sul proposito, e si scorge chiaramente la mancanza di quella inimicizia, che la legge richiede, onde renderlo incapace a giudicare ».

« Osserva infine che avendo l' imputato Gualtieri espressamente ritrattata da parte sua la ricusa di so-

pra cennata, e non esistendovi ostacolo legale, la G. Corte crede di accogliere tale ritrattazione ».

« Per siffatte considerazioni ».

« Visti gli articoli 498 499 leggi di procedura penale, l'art. 470 num. 5 e 11, 478 leggi di proc. civile, l'art. 509 delle suddette leggi di proc. penale, e l'art. 2 del real decreto del 1 giugno 1842 così rispettivamente espressi ».

« Art. 498 LL. di proc. pen. — « Nelle materie » penali ogni uficiale di polizia giudiziaria può essere » allegato a sospetto. I motivi legali di ricusa sono quelli » preveduti dalle leggi della proc. ne'giudizi civili ».

« Art. 499 delle LL. — « Ne'giudizi di ricusa si » procede con le norme stabilite dalle medesime leggi » della proc. ne'giudizi civ. Il giudizio di ricusa contro » un'ufiziale di polizia giudiziaria non impedisce sino » alla sua decisione il proseguimento della istruzione».

« Art. 470 LL. di proc. civ. — « Ogni giudice » può essere ricusato per le seguenti cause ...... ».

« 5. Se fra i cinque anni, che precedono la ri- » cusazione de'giudici vi è stato un processo criminale » tra costoro ed una delle parti, o il coniuge, o i » consanguinei, o gli affini in linea retta.

« 11. Se passi capitale inimicizia tra'l giudice ed » una delle parti ».

« Art. 478 delle LL. — Trasmessa dal cancelliere » nel corso di ore ventiquattro una spedizione dell'atto » di ricusa al Presidente del Tribunale, sulla relazione » del medesimo Presidente, ed udite le conclusioni del » P. M., sarà profferita una sentenza, la quale riget- » terà la ricusa, quando essa è inammessibile e nel » caso contrario ordinerà ec..... ».

« Art. 509 LL. di proc. pen. — In ogni caso,
» che la ricusa sarà rigettata, la parte, che l'avrà
» prodotta, dovrà essere condannata ad una multa di
» ducati sei a dugento ».

« Art. 2 del real decreto del 1 giugno 1842. Nei
» casi delle ricuse rigettate o dichiarate inammessibi-
» bili, saranno condannati alla multa stabilita dalle
» leggi la parte principale, e l'avvocato, o patroci-
» natore in causa, che soscrive la ricusa. La multa
» sarà percepita contro ciascuno di essi per solido, o
» con l'arresto personale ».

« A voti uniformi »

« Rigetta la proposta ricusa, e condanna solidalmente le parti principali Carlo Poerio, Michele Pironti, Luigi Settembrini, Filippo Agresti, Antonio Leipnecher, Nicola Nisco, Ferdinando Carafa, Cesare Braico, Giorgio Haetzel, Nicola Palomba, Vincenzo Dono, e Michele Persico, e gli Avvocati D. Giacomo Tofano e D. Gennaro de Filippo alla multa di duc. 100 ».

« Ammette poi la rinunzia dell'imputato Gualtieri alla ricusa anzidetta »:

« Fatto e deciso nella camera di consiglio, oggi li 2 gennaio 1850 in Napoli, presenti li signori Lastaria giudice di G. Corte civile con l'esercizio di giudice criminale funzionante da presidente, Rivelli, Canofori, Amato, Radice giudici, ed Ascione vice cancelliere. Seguono le firme nell'originale ».

« Per copia conforme — Il vice-cancelliere. G. Ascione ».

« L'anno 1850 il giorno 4 gennajo in Napoli ».

« Io Vincenzo Cattaneo usciere presso la G. C. criminale di Napoli dom. vico Saponari a Foria n. 14

ho significato la presente copia al signor D. Giacomo Tofano domic. largo Spirito Santo n. 1 consegnandola ad una sua familiare come mi ha detto — Vincenzo Cattaneo usciere ».

Contro la suesposta decisione si produsse ricorso in Suprema Corte di giustizia che quì appresso verrà trascritto ; ed i cui motivi saranno ampiamente sviluppati in apposita memoria che col nostro egregio collega Gennaro de Filippo daremo alla luce.

« *Al sig. Cav. Presidente e Consiglieri della Corte Suprema di giustizia* ».

« I quì sottoscritti prevenuti di reato di Maestà, nonchè gli avvocati Giacomo Tofano e Gennaro de Filippo formalmente producono ricorso per annullamento presso la Suprema Corte di giustizia avverso la decisione emessa dalla G. Corte crim. di Napoli il giorno 2 del corrente mese ed anno ad essi notificata il giorno 4; e colla quale è stata rigettata la ricusa proposta del sig. Presidente D. Domenica ntonio Navarro ».

« I motivi per ora sono i seguenti ».

« 1. Dalla impugnata decisione rilevasi che la G. Corte avea già emessa una deliberazione negativa sul fatto che ha costituito il motivo di ricusa; ha creduto eziandio, adottando le considerazioni del Pubblico Ministero, che la detta precedente sua decisione ostava ad ammettere la proposta ricusa. Ciò posto dovea astenersi dal pronunziare, il che non avendo fatto ha violato l'art. 470 e seg. delle leg. di proced. civ., non che tutte le disposizioni legislative che vietano al magistrato di decidere due volte sulla stessa causa ».

« 2. La G. Corte ha violato il rito, rigettando la ricusa nel periodo, nel quale dovea semplicemente vedere della sua ammessibilità — Violati gli art. 478 e seg. proced. civ. ».

« 3. La G. C. nella impugnata decisione avrebbe dovuto sviluppare tutte le singole particolarità del fatto, su cui poggia la ricusa e come emergono dal processo, che fu dato dai ricusanti come elemento di pruova per la proposta ricusazione—Non avendolo fatto, non solo ha ritenuto un fatto monco, che non esprime tutto il concetto delittuoso, ma ha benanche manomesso i sacri dritti della difesa con violazione degli art. 293 414 P. P. 219 L. org. ».

« 4. Il fatto della ricusa anche come è riportato nella impugnata decisione si riscontra colle ipotesi della legge sancite ne'comma 5 ed 11 dell'art. 470 P. civ., che sono stati violati dalla G. Corte, essendosene snaturato tanto il senso dottrinale che quello letterale ».

« Lo sviluppo degli addotti motivi, non che di altri, che potranno presentarsi sarà eseguito presso la Cancelleria della S. C. di giustizia ».

« Intanto poichè i dichiaranti vollero provare il fatto di ricusa col processo istruito a carico di loro e precisamente colle dichiarazioni di tutti coloro, che parlano del fatto in disamina; nonchè coi fatti ritenuti nell'atto di accusa e collo stesso scrupolo coscienziosamente proposto dallo stesso signor Presidente ricusato, chieggono nei modi legali e rispettosi ed ai sensi degli art. 482 e seg. della P. C. e 503 e seg. P. P., che tanto il processo o almeno le copie delle dichiarazioni tutte, da cui emerge il fatto di ricusa, quanto la copia dell'atto di accusa sieno rimessi alla Suprema

Corte, trovandosi già trascritto nella impugnata decisione il suespresso scrupolo proposto dal signor Presidente ». *Napoli 7 gennaio 1850.*

Osservazioni sulla decisione e sul ricorso in sostegno dei prodotti motivi di annullamento.

Il P. M. nella sua requisitoria scritta, e colle conclusioni orali riteneva che sarebbe (atteso la decisione già emessa sullo scrupolo) *ILLEGALE CONTRADDITTORIO VANO ED OZIOSO portare nuova discussione sul merito della controversia, che MUTATO SOLTANTO IL NOME in quello di ricusa veniva ora a presentarsi.* Questa osservazione forma parte essenziale di quelle su cui fermasi il dispositivo della G. C. dappoichè nell' iniziativa delle considerazioni della medesima trovasi formalmente così scritto: *ritenendo in linea di considerazioni le osservazioni fatte dal P. M. colla trascritta requisitoria.*

In tal modo la G. C. opinava che la deliberazione sullo scrupolo costituisse un ostacolo legale a veder del merito della ricusa, quasiche s' incontrasse colla presunzione *juris et de jure* del giudicato. Ma se la forza della cosa giudicata vien sorretta dalla triplice identità di materia, di causa e di persona, nella specie non si ha l' ombra di questi estremi. Che anzi non avrebbe dovuto confondersi una formale eccezione espressa colla ricusa, con un dubbio puro e semplice formolato collo scrupolo. Non avrebbe dovuto confondersi una dimanda delle parti, con una emanazione spontanea del magistrato: una ragione di legittimo timore delle parti con

una ragione di mera delicatezza del giudice: una determinazione interna della G. C. adottata fuori ogni scienza delle parti, con un solenne e formale giudizio contestato, oppugnabile con tutt'i rimedii legali tra quali il ricorso per annullamento. Dice il dotto Canofari nella sua opera sulla proc. pen. in una nota allo art. 498 di quelle leggi. « Che se la G. C. pronunzia che » il giudice si astenga, è affare finito: se essa rigetta » il cosidetto scrupolo è salvo alle parti il dritto di » proporre la ricusa — Il giudizio renduto non le » colpisce. Elleno non hanno fatto domanda alcuna: » elleno non sono intervenute: la contesa non era nè » delle parti, nè fra le parti »: *Res inter alios judicatæ aliis non prejudicant.* Questo è l' assioma antico della scuola e del foro. È coerentemente a Canofari, l'erudito e profondo Carrè così si esprime sull'art. 380 della proced. civile francese. «Comme cette » dècision est pour les parties *res inter alios giudicata*, elle ne peut ni leur servir, ni leur nuire ». Epperò la G. C. non dovea farsi imporre dalla deliberazione sullo scrupolo. Se lo scrupolo nudo e semplice, fu prodotto da ricusanti ad uno degli elementi di pruova della proposta loro eccezione, sotto di questa veduta lo si dovea unicamente e limitativamente considerare, per vederne cioè la influenza sul calcolo morale di credibilità nel fatto di ricusa. Fuori di ciò era interdetto alla G. C. ritenerlo una alla deliberazione, come ostativo per la pronunziazione sul proposto incidente. Così avendo creduto, l' animo del consesso fu dominato da un idea illegale quanto prevalente; idea che inveleniva il retto giudizio sulla ricusa, da renderlo precipitoso e poco ponderato.

Ma d' altra parte se la G. C. stimava *illegale contraditlorio vano ed ozioso* conoscer della ricusa quando la si trovava assorbita dalla decisione sullo scrupolo, perchè Ella mai discese allo esame del merito della controversia? Da una prima illegalità passò ad altra più grave: dappoichè avrebbe dovuto ricordarsi che non lice giudicare *bis in idem* — Che quella antecedente deliberazione avrebbe pur segnato la meta ed il fine di tutte le controversie sulla capacità del giudice ad intervenire nella deffinizione della lite — Che la presunzione della verità legale nel giudicato, resista a qualsifosse attacco — Che trascendere in discussioni per sovrabbondanza, e per condiscendenza ai reclami delle parti, sia segno d'incertezza su'principi, sia vulnerare la dignità del giudizio già renduto, sia mettere in dubbio il vero che è unico, assoluto, indifettibile. Che infine è nullo tuttociò che è ostativamente contradittorio — Epperò se la G. C. riteneva nella sua deliberazione sullo scrupolo l' ostacolo legale a veder novellamente della quistione, dovea non discendere in questa ma invece decidere *non esservi luogo a deliberare*. Se poi non vedea in quella deliberazione la forza della cosa giudicata, non dovea ritenere e fare sue le considerazioni del P. M., che questo e non altro espresse. Essa dunque motivò contradittoriamente, nè i suoi ragionamenti poggiano su di un principio ritenuto, ed invariabile di dritto. Questo nostro esposto commenta il primo motivo di annullamento.

2. Ricordiamo il momento in cui la G. C. emanava la impugnata decisione — Ciò succedeva dopoche esibita la ricusa col corrispondente libello dimo-

strativo e dichiarativo, veniva a' termini dell' art. 478 P. C. trasmessa dal Cancelliere una copia dello atto di ricusa al Presidente del Tribunale, per farne relazione alla Camera — Quindi si era nel giudizio PRELIMINARE dell' AMMESSIBILITÀ', e della RECETTIBILITÀ'; epperò non poteva in esso vedere la G. C. del merito della controversia, sia nel fatto, sia nel diritto.

É risaputo (risultando dal contesto esplicito delle varie disposizioni legislative sulla ricusa), che il giudizio sulla stessa sia essenzialmente distinto in due parti — nell' esame dell' ammessibilità, e questo costituisce una pronunziazione preliminare — nello esame di fondo e di merito, e di ciò è oggetto la pronunziazione sulla validità intrinseca della dedotta ricusa.

L' ammessibilità riguarda l' ingresso all' azione, cioè il fine di ricevere — la qual cosa importa di vedere se il libello appo il magistrato possa aver accesso per ragion di forma, di tempo, di persona, di sito, di quantità — In una parola l' ammessibilità riguarda l' estrinseco, le accidentalità necessarie al libello istitutivo della azione, dell' eccezione, dell' incidente, del reclamo — non riguarda mica la sostanza stessa, l' intrinseco, la materia di che si controverte, poichè tutto ciò è giudizio di fondo e di merito. Queste son tali verità che si rannodano a' prolegomeni ed agli elementi primitivi della nostra ragion civile e penale; e basta scorrere fuggevolmente la duplice nostra procedura per averne una glossa completa e decisiva.

Or se l' ammessibilità riguarda le circostanze accidentali ed estrinseche del libello, ed il rigettamento concerne il fondo ed il merito, vale a dire l' intrinseco dello atto stesso, che dovea fare la G. C. nel

momento in cui vide della ricusa? Non dovea far altro che vedere se essa era stata prodotta nei termini, cioè prima della discussione della causa — se era formolata in modo preciso oppure in modo perentorio: se esposta decorosamente ossia senza offendere la dignità ed il carattere del magistrato: se prodotta con atto in cancelleria: se firmata dalla parte o dal suo procuratore speciale: se accompagnata dalla soscrizione dell'avvocato, o del patrocinatore in causa ec. ec.— Tutt'altre quistioni, nel momento in cui la G. C. trovavasi erano premature, intempestive ed illegali — Il perchè, il ripetiamo, essa non poteva confrontare la ipotesi della ricusa, cogli articoli invocati; e con maggior ragione non poteva trascendere a talune idee tutte morali circa lo stato psicologico del giudice ricusato; idee morali, che alla lor volta son messe pure a sostrato dello esame e del paragone di mero diritto.

Nè vale il dire che *frustra probatur quod probatum non relevat* — e che quando la G. C. non trovi che il motivo dedotto nel libello di ricusazione sia preveduto dalla legge debba rigettarlo qualunque fosse lo stadio del giudizio sull'incidente. Noi non vertiamo in questa ipotesi poichè trattasi di due motivi di ricusazione tassativamente previsti dallo art. 470 P. C. — E però la proposta opposizione è respinta dall'indole stessa de' due giudizî di ammessibilità e di merito — indole che noi definimmo di sopra facendoci forti della ragione e della legge positiva. Ed inoltre è respinta ancora dallo art. 483 P. C.; e dalla necessità legale delle cose messe al riscontro di ciò che praticava la G. C.

L'articolo 483 di anzi divisato così si esprime

» La parte la cui ricusazione sarà stata dichia-
» rata INAMMESSIBILE, O RIGETTATA *come non soste-*
» *nuta da legittime cagioni o come sfornita di*
» *pruove*, sarà condannata ad arbitrio del Tribu-
» nale in un ammenda che non potrà esser minore
» di ducati trenta; salvo le ragioni al giudice per
» la riparazione dell'ingiuria e pe'danni ed interessi:...»

Il sito in cui è allogato lo articolo, vale a dire dopo che si è parlato di tutto il procedimento sulla ricusa, e pria di parlarsi della facoltà di appellare (art. 478 a 482 - e 484): i termini dello articolo stesso che minacciano una pena contro il ricusante temerario, mentre danno abilità al giudice di procedere per riparazioni (i quali due precetti sono applicabili e dopo il giudizio di ammessibilità, e dopo quello di merito): ed infine la locuzione alternativa, adottata dall'articolo che fa vedere esser due le formole terminative; addimostrano che il legislatore in quella sua disposizione parlava del duplice giudizio che debbe farsi sulla ricusa, distinguendolo essenzialmente in giudizio preliminare di recettibilità, ed in giudizio di fondo e di sostanza — E quando parlava di ricusa *non sostenuta da legittima cagione?* Quando parlava del rigettamento di quel rimedio legale, ossia quando accennava al giudizio di merito: *la parte* (ripetiamo i termini dell'articolo) *la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile*; O RIGETTATA COME NON SOSTENUTA DA LEGITTIMA CAGIONE — Ecco che nella continuità della parola RIGETTATA, e non della parola INAMMESSIBILE (divisa appositamente con virgola dal resto della locuzione) trovasi espressa

la idea che nel solo stadio del giudizio di merito può e deve vedersi della quistione di fondo.

Che se noi ci rivolgiamo al Codice della Francia che essenzialmente precedette il nostro codice del 1819; e che fu di questo l'archetipo, e l'esemplare, troveremo corrispondente al nostro art. 483, lo articolo 390 di quel Codice di Procedura Civile così concepito: « La parte la cui ricusazione sarà stata dichiarata » inammessibile, o rigettata, sarà condannata ad ar» bitrio del tribunale ec. » Sicchè ivi non si leggono di seguito alla parola *rigettata*, le altre *come non sostenuta da legittima cagione*; e ciò importa che il nostro saggio legislatore portando una differenza al Codice francese, volle così formolare il nostro articolo, e per evitare ogni possibile confusione, e perchè distinguendo bene gli obietti di ciascuno di questi due giudizî, si riferisse esclusivamente al giudizio di merito (la cui conseguenza possibile è il rigetto e non l'inammessibilità), vedersi se il motivo s'incontri oppur nò nella ipotesi della legge.

Un opposta opinione urterebbe in inconvenienti tali che la legge non ha potuto non volere evitati a tutto rigore. Fu regola antica che pria di decidersi *quid juris* debba assodarsi *quid facti*. Epperò un rigettamento della ricusa ne' preliminari della sua produzione, significherebbe un rigettamento emanato *ex ignota causa*, *et ex ininformata conscientia*: errori gravi gravissimi che apportano non solo danno alla giustizia, ma turbano la pubblica e la privata tranquillità. Chi può dire che un fatto il quale in su le prime non si presenti come legale, non debba esprimere in esito della istruzione di fatto, tutti gli e-

stremi voluti dalla legge? Chi può dire in un giudizio di ricusazione, che quantunque la parte per imperizia, o poco calcolo, non dia al segno, dopo i chiarimenti coscienziosi e leali presentati dal giudice, la cosa si muti, e diventi legale quella cagione che pria non era tale? È tassativa la disposizione dell' articolo 478 delle LL. di PP. CC. che include tra' i mezzi necessarî ed indispensabili dell' incidente le spiegazioni a raccorre dal giudice ricusato; spiegazioni che senza dubbio costituiscono la migliore pietra di scandaglio per riconoscersi se traspaja dallo animo del magistrato quella tale indifferenza che si è desiderio e voto caldissimo della legge positiva. A più forte ragione poi nella specie la G. C. per ben decidere del merito non dovea privarsi di questo eminente mezzo istruttorio, dappoichè essa era fatta accorta dallo scrupolo che già teneva sott' occhio; e che logicamente e legalmente parlando significa o effettiva preoccupazione, od almeno timore di poter il magistrato anchè senza avvedersene giudicare con preoccupazione. — Non bisogna mai vaticinare su' fatti pria di averli tutti presenti, tutti raccolti, tutti discussi. Facendo il contrario incorriamo nella censura della legge.

Fin qui noi intendemmo discutere la propostaci objezione sotto la sola veduta che la G. C. confrontando materialmente la ipotesi della ricusa con quella della legge avesse dichiarato che vi fosse divergenza ed anomalia. Ma che diremo, se questo confronto (come abbiamo osservato d' innanzi) sia dipenduto da un preventivo convincimento morale formato sul fatto stesso? Or questo è appunto l' errore in cui cadeva la G. C. Noi non vogliamo devenire ad una ri-

petizione nojosa de' fatti ritenuti e delle considerazioni. Ognuno potrà riconoscere la verità del nostro assunto percorrendo la premessa decisione.

Adunque effettivamente la G. C. dava luogo al funesto inconveniente di aver deciso in fatto senza pria informarsi de' fatti, senza pria raccorli, e nel momento in cui non era facoltata a ciò fare, vale a dire nel momento di discutere della sola ammessibilità della ricusa; ammessibilità che se stranamente non voglia intendersi nel senso lato come noi la intendiamo e come è di legge intenderla, non potrà farsi di meno fermarla (fuori ogni discussione morale di credibilità di fatti e di pruove) nelle sole due idee, cioè, dello estrinseco del libello, e del paragone automatico del fatto espresso nella ricusa colla ipotesi della legge.

Le idee fin qui espresse si riferiscono al secondo dei motivi per nullità; e ne formano il commento.

3. Facciamo ora passaggio al terzo de' detti motivi — Possiamo asserire di essere del pari assistiti dalla ragione e dalla legge.

La G. C. se intempestivamente volle decidere e decise nel merito non dovea almeno esser sì sterile nell' additare non solo i fatti ed i fonti donde sorgevano; ma benanche i rilievi morali che elevava sugli stessi.

In effetti noi ci rammentiamo di aver espressamente dedotto collo esposto in Cancelleria, a contesto della ricusazione proposta: l' atto di accusa; le singole specialità della istruzione; e lo scrupolo del sig. Presidente — Intanto la G. C. eccetto lo scrupolo, che trascrisse ne' suoi fatti semplici, unicamente per addirvi una illegale e stravolta intelligenza, tace sù

tutti gli altri elementi designati dalla difesa — Stabilisce un fatto; ma esso è ritenuto nell' atto di accusa? mette capo nel processo? e se mette capo nel processo, quali atti di investigazione gli davano vita ed esistenza? Tutto ciò resta ignoto a chi legga la decisione.

Inoltre la decisione ne' fatti semplici non presenta neanche una larva di ciò che si dedusse come giustificazione di fatto e di diritto collo esposto di sopra trascritto; nè di ciò che ebbero a dire i prevenuti ne' rispettivi costituti di loro; costituti che formavano il primo principio, e l' origine della prodotta ricusazione.

Infine uno degli elementi che doveano concorrere al completamento de' fatti da tener presente dalla G. C., era la risposta che avrebbe dovuto dare il giudice ricusato dietro la comunicazione a lui della ricusa — E ciò riferma la inopportunità del rigettamento pronunziato dalla G. Corte nel periodo della sola ammessibilità.

Ma la G. C. dovea versarsi su tutte le riferite circostanze nella sua decisione, dappoichè si trattava di circostanze di difesa; di circostanze che emanavano dagli accusati: di circostanze sacre, specialmente in un giudizio di ricusa, in cui vedesi interessato l' ordine pubblico, la giustizia, e la religione del magistrato.

Se noi volessimo dimostrare in diritto il nostro assunto, faremmo un onta alla sapienza della Suprema Corte che le cento e mille volte decideva ad ammaestramento de' tribunali inferiori, che il fatto voluto

dall'art. 293 della P. P. debba risultare dal carico e dal discarico — Che anzi se la G. C. usando del suo inattaccabile convincimento può trasandare di far menzione di taluni fatti a carico, che non la convinsero; non può, per la integrità della difesa, e per la garentia de' diritti del cittadino (cui debbe accordarsi ampia protezione), trasandare in menoma parte di tener presente tutto, tutto il fatto a discarico, e molto meno può passarsi di considerare, meditare, ragionare sullo stesso.

Questa è benanche la retta interpetrazione degli art. 219 leg. org. e 414 P. P. che impongono l'obbligo al magistrato di motivare in fatto ed in diritto le sue decisioni.

A chi vedesse le cose con sguardo superficiale, potrebbe far peso la lezione del secondo comma dello art. 503 P. P. — Ivi stà detto che la Suprema Corte « non potrà esaminare *il fatto* stabilito dalla G. C. » in modoche i poteri del Supremo Collegio di censura trovansi ristretti alla semplice e nuda quistione sull'applicazione della Legge — Ma a nostro credere questo dettame del Legislatore va tradotto in quello dell'art. 292 delle stesse leggi di P. P. che dice doversi la quistione di fatto risolvere col criterio morale dei giudici, e che questa parte della decisione, in quanto concerne convinzione intima del magistrato, non vada soggetta a censura presso la Suprema Corte.

Altronde lo stesso secondo comma dello articolo 503 soggiunge che dovranno trasmettersi alla Corte Suprema le copie o gli originali degli elementi messi a sostrato della ricusa — E chi non vede che questo precetto della legge sarebbe assolutamente frustraneo

ed ozioso, laddove non fosse nella specie delle ricusazioni applicabile lo articolo 293 che parla delle nullità nascenti per fatti travisati e per fatti incompleti; e laddove la Suprema Corte non fosse tenuta, se non a penetrare nel criterio morale, almeno a riconoscere la verità, sussistenza ed estensione del fatto stabilito? Finalmente nell' ipotesi contraria la legge solo nel caso di ricusa sarebbe stata rigorosa nel precludere la via a' giusti reclami quando la G. C. avesse in tutto o in parte scambiate o mutilate le sembianze materiali del fatto ritenuto — E ciò non può supporsi; essendo ingiurioso per una legislazione di cui si conosce e si venera la saggezza, la prudenza, la umanità, e la filosofia.

A noi dunque sembra indubitata la sussistenza del terzo motivo per annullamento.

4. La G. C. escludeva in dritto la ipotesi del n. 5. dello art. 470 della P. C. per una triplice idea — La prima che il Pubblico Ministero non traduceva in reato col suo atto di accusa il fatto messo a base della ricusa — La seconda che esso restringevasi in un semplice progetto sfornito del tutto dello benchè menomo principio di esecuzione — La terza che la processura criminale non presentava le azioni reciproche del ricusante e del ricusato — Questa triplice idea risulta chiara da tutto il contesto della decisione impugnata, cioè dalle considerazioni del P. M. adottate dalla G. C.; da' fatti semplici fermati da essa: ed infine dai suoi rilievi morali.

Noi non possiamo ritenere veruna delle idee medesime — E già potrebbe esservi di completa risposta lo sviluppamento di diritto racchiuso nella scritta pre-

sentata in dimostrazione del prodotto libello di ricusa — Ma però perchè venga vie meglio rischiarata la cosa ci è uopo aggiungere qualche altro nostro pensamento su ciascuna delle espresse idee della G. C.

Quanto alla prima, è mestieri osservare che se il P. M. non traduceva in reato il fatto di che è disputa, esso si compenetrava essenzialmente nell'accusa per cospirazione con mezzi settarî; e però restava assorbito dal concetto dell'uno e dell'altro reato. Nè vuolsi tacere che ammesso anche in ipotesi l'assunto del P. M. e della G. C. non potrà mai negarsi, che il fatto di cui è disputa formò essenzialmente una circostanza per se stessa delittuosa inclusa nello atto di accusa come capace, giusta il N. 2 dello art. 139 P. P. ad aggravare la intensità morale del reato. I diritti della parte non debbono dipendere da un fatto che a lei addiviene tutto straniero; nè su di lei posson rifondersi tutte le conseguenze avverse di un'opera che non le appartiene nè punto nè poco. E d'altra banda, l'atto di accusa non fu ancora esaminato dalla G. C. — Quindi *quis dicit* che la medesima non ne ordini la rettificazione per includervi quei reati che per connessità od implicanza si aggiungono a quelli già formolati con lo già emesso atto di accusa? — *Quis dicit* che la G. C. in esito della P. D. vedesse la esistenza del reato, ed ordinasse un regolare giudizio sullo stesso, poichè non venne compreso nell'atto di accusa? — Tuttociò potrebbe fare la G. C. a'sensi degli articoli 299 e 300 P. P. — Ciò sul primo concetto della G. C.

Che diremo sul secondo? — Esso comprende varî errori di dritto — Diceva la G. Corte che il proposito

delittuoso non ebbe un principio qualunque di esecuzione — Per noi stà che fermato il proponimento nell' interno dell' anima, tutti gli atti estrinseci che vi rispondono costituiscono la successiva e graduata esecuzione, dappoichè la esecuzione di un misfatto non è un idea semplice, ma una idea che addita il complesso e la unione sì de' mezzi per riuscirvi, e sì del concerto, del conato, dell' attentato, del tentativo, della perpetrazione medesima — Quindi se la G. C. ritenne ne' suoi fatti semplici che il progetto concepito da ciascuno de' componenti la setta fu volto nell' estrinseco con un concerto su' mezzi, suggellato pure dal vincolo proprio di quella adunanza, e se d'altra parte ritenevasi ancora, che una setta di pugnalatori erasi trascelta alla consumazione dei varî meditati omicidii; è chiaro che tutte queste circostanze di fatto costituivano degli atti primitivi di esecuzione comecchè potessero pure considerarsi come lontani ancora dalla consumazione effettiva. Ed è quì uopo avvertire che non avendo la G. C. fatto menzione di tutte le singole specialità del fatto, noi non sappiamo a quale punto le attitudini degli esecutori erano giunte.

Ma se la G. C. disse che il progetto fu scompagnato da qualsifosse principio di esecuzione essa non intese a palesare che gli atti addebitati alla voluta setta sulla morte del signor Presidente Navarro non presentassero gli estremi di reato qualunque — Ripeteremo fino alla noia : la cospirazione con modi settarii era il reato che esprimeva e formolava tutte le altre azioni che risultavano dalla processura — Del resto noi trascrivemmo nelle note allo esposto gli art. 174 e 462 n. 5 delle LL. PP. ed avemmo, ciò pra-

ticando, lo intendimento di dimostrare, che a prescindere dalla cospirazione e dalla tentativa, il fatto su cui fondavasi la ricusa o costituiva una ingiuria ed una minaccia contro un magistrato per occasione dello esercizio delle sue funzioni; od al più lieve vedere una minaccia ed un' ingiuria vaga non preveduta tra' misfatti o delitti.

La nostra dimostrazione è trionfante. La legge definisce l' ingiuria per ogni offesa pubblicamente o privatamente fatta con animo di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta (art. 365 LL. PP.) — Or confrontiamo con questa ipotesi della legge il fatto ritenuto dalla G. C. La setta degli unitarii italiani come uno dei mezzi per mutare le forme del Governo intendeva ad uccidere il Presidente Navarro, e perchè? Perchè egli infliggeva *ingiuste condanne nelle cause per reati politici* — Per un magistrato di onore e ligio a' suoi doveri non vi è offesa più grave e segnalata quanto quella di proclamarlo ingiusto. Allora egli anzichè ristoratore dell' ordine pubblico, viene mostrato a dito qual fratricida, qual aggressore, tanto più pernicioso in quanto che si ricovre colla garentia del suo carattere e collo impero della forza di cui pure è il disponitore e l' arbitro.

Nè vale il dire che la ingiuria debba esser fatta sul viso del magistrato. Ciò non vuole la legge — Uno sguardo allo articolo 365 messo al confronto con lo art. 174: uno sguardo alla indole stessa della ingiuria, la quale altro non è che un attentato ed una effettiva menomazione alla buona comune fama cui ha diritto di partecipare ogni cittadino; e si sarà con-

vinti del nostro assunto — Così opinavano i Romani, e basta su di ciò leggere le leggi 1. *e 3. D. de injuriis*, nell'ultima delle quali son marcabili le seguenti parole di Ulpiano: *Itaque iniuriam quis pati,* ETIAM, SI NON SENTIAT, POTEST.

Quanto alle minacce niuno potrà mai dubitarne tosto che ponga mente che pe' fatti consegnati nella decisione i settatori si spingevano di concertare la morte del signor Presidente, trasceglierne e prepararne i mezzi — La minaccia stà nella manifestazione della volontà nociva — e quale manifestazione più indubitata, più stabilita, più indeclinabile di quella risultante dal fatto che ci occupa? È vero che la legge dando poco valore alle nude parole, quando dee punire la minaccia nella semplice sembianza di minaccia tra'uomini privati e per objetti privati, richiede espressamente che sia stata fatta con ordine e condizione— Ma non è men vero che trattandosi del caso dell'art. 174 la legge non va in traccia di queste circostanze specifiche costitutive del reato preveduto dall'art. 161. Essa ebbe di mira tutelare le funzioni del magistrato — e però coll'art. 174 fulminava la pena del secondo al terzo grado di prigionia anche per la minaccia indeterminata e vaga.

Giunti a questo punto taluno potrebbe pur dire che la ingiuria e la minaccia partivano da'ricusanti— Quindi non possono essi valersi di quel proprio fatto per trarne vantaggio — Noi rispondiamo con imperturbabilità, che i ricusanti non procedevano (secondo i detti dell'accusa) al progetto della morte del Presidente, perchè aveano in mira di allontanarlo dalla

causa che sarebbesi probabilmente in avvenire aggirata sul conto di loro. Allora soltanto avrebbe potuto aver vigore e sussistenza la objezione — e ciò per varie ragioni — La prima che niuno *de improbitate sua consequitur actionem* (Ulp. alla L. 12 D. de furtis) — La seconda che dandosi luogo a questa azione, potrebbe un imputato ben consigliarsi di ingiuriare il suo magistrato di cui temerebbe la intelligenza e la imparzialità — La terza (ed è quella che più rileva) il magistrato che conosce di venire oltraggiato pel solo fine che non lo si desidera a giudice nella controversia, non resta mica alterato nella sua indifferenza e nella sua freddezza nel giudicare. Nella specie all' opposto la G. C. oltre ad avere stabilito la intenzione de' delinquenti (ed era di spegnere quel magistrato in pena del fatto di pronunziare non giuste condanne contro i prevenuti per reati politici), stabilisce pure che questo progetto e questa preparazione di mezzi avveniva antecedentemente alla scoverta della setta ; che anzi formò uno de'modi in quella concertati a ragginngere il mutamento del Governo—Quindi non solo così operavano i delinquenti per ragione tutta straniera alle persone di essoloro ed alla sentenza che sul loro conto sarebbe stato forse chiamato a profferire il Presidente — ma benanche il fatto stesso era fuori del giudizio attuale, e pria che esso avesse avuto esistenza. Epperò la objezione non regge.

Ed eccoci all'ultima idea espressa dalla G. C. sul n. 5 dell' art. 470. La G. Corte vorrebbe ciò che non vuole la legge. La legge nel n. 5 dell' art. 470 L. di P. C. vuole la esistenza di una processura criminale in cui fossero il ricusante ed il ricusato in relazione

di offeso e di offensore ma non vuole mica che questa processura fosse iniziata colla querela della parte, fecondata da suoi fogli di lumi: manodotta dalla sua ingerenza. Il ripetiamo: richiede solamente la esistenza d'un procedimento penale per se stesso troppo allarmante e pericoloso; e tanto è pur bastevole ad ingenerare nello animo del giudice un certo odio e livore, una certa preoccupazione contraria, da alterare la sua indifferenza o da non farlo tenere per indifferente: Noi siamo di credere che anche una processura per un fatto che non avesse i caratteri di reato dovrebbe formare la ragione della ricusa.

In riguardo poi alla inimicizia capitale la G.C. opina che dessa avrebbe dovuto pur avverarsi nel giudice. Anche in ciò havvi un errore di diritto.

È folle divisamento confondere la causa con l'effetto. La causa è il fatto estrinseco al giudice, è l'urto tra lui e chi poscia produce la ricusa. L'effetto poi è lo stato psicologico del giudice, che prodotto dalla causa estrinseca, resta dentro di lui. Or la legge nell'art. 470 P. C. addita de' fatti estrinseci al giudice, capaci però a far vacillare la sua indifferenza e la sua imparzialità. In altri termini la legge accenna a cause non ad effetti; dappoichè chi mai ha potuto penetrare nell'interno del cuore umano? Chi mai ha potuto scovrire le riposte affezioni e le occulte tendenze dell'uomo? Quindi la legge mentre ha voluto la certa esistenza della cagione estrinseca è rimasta appagata dalla sola probabilità dell'interna modificazione dell'animo del giudice.

Nella specie attuale basta che la inimicizia si riscontrasse nel ricusante, per aversi la ragione del-

l'alterata indifferenza del giudice; non si pretenda supporre, (almeno secondo il corso ordinario delle cose) che taluno mentre vede attentato alla sua vita con mezzi terribili e decisivi, resti freddo e gelato per non concepire neanche lo benchè menomo rancore verso coloro che gli si son dichiarati gratuiti e capitali nemici, da non desiderare che venisser puniti. Vi vuole molta unzione di vangelo per resistere a queste tentazioni.

Adunque quello che diciamo sta nello spirito della legge: nel contesto di tutte le svariate disposizioni dell'art. 470 LL. di PP. CC.: nella lettera stessa della legge, la quale se dice che debba passare capitale *inimicizia tra' il giudice ed una delle parti*, non dice mica che il giudice debba esser preso dalla inimicizia medesima quando una delle parti la senta per lui.

Così completiamo il comento al ricorso avanzato (1).

Non possiamo però trasandare una osservazione che rileva altro errore della G. C. Per ben due volte essa diceva che la produzione dello scrupolo era argomento della indifferenza del giudice. Ciò è sconoscere tutti i principii logici e legali. Lo scrupolo mentre è la genuina confessione della debolezza umana (*Homo sum et nihil humani a me alienum esse puto*), esprime la delicatezza di chi lo sente:

—

(1) Nella folla delle ragioni che sostengono il nostro assunto, ci siamo studiati di presceglierne una porzione e di essere per quanto più si poteva brevi, dappoicchè il nostro egregio collega in causa Gennaro de Filippo ha assunto lo incarico di scrivere una completa memoria di fondo.

e presenta il concetto chiaro di sentirsi egli non indifferente, o credere che altri no 'l tengano come indifferente.

Non possiamo persuaderci come potette esser travisato questo chiaro concetto e questa irrepugnabile idea! Potrebbe il presente scrupolo equipararsi alla fatidica asta di Achille, trattata però da diversa mano, poichè in quella del giudice ricusato ferisce apoditticamente la sua indifferenza, in quella della G. C. sana completamente la vulnerata indifferenza. Mio Dio! Tienci la retta ragione: fa che essa non si eterizzi in questo secolo a vapore!!!

La controversia che ci occupa è sì chiara che si è fatto troppo sciupo di tempo a volerla dimostrare: essa racchiude un assioma legale che stà come cima che non crolla per soffiar di vento, e per se stesso supera la imponenza della stessa evidentissima dimostrazione.

Qualunque intanto siasi il risultamento finale del giusto reclamo per questo piato giudiziario, noi sarem sempre vincitori. Sarem per tali tenuti dalla coscienza dello universale, ed anche da coloro, che illudendosi, o illudendo, vorranno far credere di averci vinti. Che però non abbiamo a temere questa materiale disfatta dalla giustizia, dalla indipendenza, dalla saggezza della Suprema Corte (1).

Li 11 gennaio 1850

Giacomo Tofano.

---

(1) Per far conoscere l'importanza del fatto si trascrive il seguente brano dell'atto di accusa.

« Verso il mese di luglio 1849 gli stessi Sessa e Giorda-

no manifestavano essersi deciso dall' alto Consiglio di stabilirsi un comitato di così detti *Pugnalatori*, onde far uccidere l' Eccellentissimo Ministro Cavalier Longobardi, il Prefetto di Polizia signor Peccheneda, e 'l Presidente della Gran Corte criminale signor Navarro, i primi due perchè dicevasi, proponevano al Re, Nostro Signore, l'arresto de' liberali, l'altro per le mostruose condanne che a persone innocenti infliggeva. Manifestavano tal Comitato dipendere dai detenuti politici nel carcere di S. Maria Apparente, tra i quali Agresti, Settembrini, Pironti, e che consultati costoro, avea il progetto meritato la loro approvazione. Fu commesso quindi a Margherita il carico di rinvenire un sicario; e delle pistole all'uopo necessarie, fu egli provveduto da Sessa e Giordano; e di ciò avevano altresì scienza de Simone, Antonelli, Vellucci, Piscopo, Noviello, Vallo ed altri. Delle ricerche si praticavano per rinvenire il sicario, e ne fu uno presentato a Margherita da Raffaele Ubaldini, il quale benvero vi s' indusse nel fine di scovrire l' arcano, ed apporvi rimedio. In effetti fu di tanto avvisato il Prefetto di Polizia signor Peccheneda; e quindi Vallo e de Simone furono arrestati, e la esecuzione del progetto andò a vuoto ».

Ed il fatto suespresso costa dalla processura, oltre l' altro ben grave della preparazione di una bottiglia fulminante e micidiale, che, completata, passò di mano in mano onde darsi esecuzione al tristo proposito.

Ora si pretenderebbe che colui contro del quale tanto si fece per troncargli la vita giudicasse coloro che si dicono autori di sì tristo proponimento ! ! !

I sensi espressi in questa memoria ci appartengono, e costituiscono la nostra invariabile professione di fede. Abbiamo ragione di credere e crediamo fermamente che costituiscono benanche la professione di fede del nostro dolcissimo amico Carlo Poerio. Intanto costui, nella sua esquisita dilicatezza, volle che questa nostra scritta, se sconcia di forme, se tozza di pensamenti legali, dettata però col cuore e dal cuore, non fosse pubblicata; come risulta dalla quì appresso trascritta lettera.

« Mio ottimo amico—Da lunghi anni ho appreso ad
» amarti, e, se ben ti rammenta la nostra più che fra-
» terna amicizia ebbe principio nel 1833, quando venisti
» ad invitare il mio buon Padre alla prima causa penale
» dopo un esilio di 13 anni, associandolo alla difesa del
» negoziante Pasquale Balsamo. Questo tratto mi colpì, e
» mi diede la fortunata opportunità di valutare quanto
» l'animo tuo era superiore a quei risentimenti che spesso
» metton radice anche negli animi gentili e soverchiamente
» passionati, poichè non mi era ignoto che come Avvo-
» cato il mio buon Padre era stato nel 1808 il difensore
» della parte civile nella celebre causa delle civiche di
» Maddaloni e di Airola, causa nella quale era principale
» accusato, ed accusato di reato capitale, il tuo defunto
» genitore (1). Un'amicizia contratta sotto questi auspicii,

(1) Mio padre trovavasi nel 1808 comandante delle civiche di Ariola sua patria. Ebbe il comando su tutte le civiche del distretto per una spedizione sul monte Taburno. Colà surse briga tra la Civica di Maddaloni e quella di Ariola = Nel ritorno dalla spedizione si animò un fatto d'arme tra le stesse, e molti individui di Maddaloni restarono feriti ed uno mor-

» doveva essere incrollabile, e tale è stata, e sarà finchè
» avremo vita. Epperò dovrei riputar soverchi anche i
» ringraziamenti. Ma non posso rimanermi di esprimerti
» con effusione di affetto la mia profonda riconoscenza per
» le sentite e generose parole da te dettate con virtuoso
» sdegno in occasione della ricusa prodotta contro il Pre-
» sidente Navarro, nel santo fine di vendicare il mio
» onore oltraggiato da bassi e potenti calunniatori. Abbiti
» dunque una lode invidiata in questi turpissimi tempi,
» poichè il tuo scritto è non solo un solenne attestato di
» fede verso l'amico sventurato, ma un documento me-
» morando e non perituro di coraggio civile. Ma per ra-
» gioni a me *personali* (1) e che toccano nella parte più
» viva la mia *delicatezza*, mi veggo nella dolorosa neces-
» sità di non accettare PER ORA il dono della tua gene-
» rosa amicizia. Il solo dubbio ch' io voglia per poco
» disgiungere la mia causa da quella dei miei compagni
» di sventura, specialmente in questo stadio del giudizio,
» mi reca un angoscia tormentosa, poichè ferisce le fibre
» più delicate del mio animo, e tu che hai sortito dalla
» natura un cuore squisitamente sensibile, puoi ben va-

---

to — Per questo fatto il Comandante la spedizione fu sottoposto a giudizio innanzi al Tribunale Straordinario ed abbenchè il P. M. emise stranamente requisitoria di morte, venne condannato appena a sei anni di castello, che gli vennero dopo pochi mesi permutati in domicilio forzoso nel circondario di Ariola — L' egregio Barone Giuseppe Poerio sostenne i diritti della parte civile in giudizio.

(1) Le parole marcate corrispondono alle parole marcate nell' originale dall' autore della lettera.

» lutare la gravità della mia violenta posizione. Adunque
» caldamente ti prego di soprassedere PER ORA alla pub-
» blicazione di questo preziosissimo attestato del tuo affetto
» per me. Ne farò tesoro nel costituto ; ed a suo tempo
» ti pregherò di fonderlo nella memoria per la competen-
» za , o in quella che dovrà risguardare il merito della
» calunniosa accusa. Continuami la tua fraterna ed amo-
» revole assistenza , che mi è largo conforto in mezzo a
» così cocenti dolori ; e credimi finchè avrò vita — Da
» Castelcapuano 12 del 1850 — Tuo amicissimo Carlo
» Poerio (1) ».

Oh amico mio ! Io non feci che tributarti un segno della mia calda amicizia, non peritura per mutar di tempi, e resa vieppiù forte dalla convinzione della tua innocenza. Tu soffri immeritata sciagura. Tu hai a combattere molti elementi cozzanti che ti fan guerra. Tu hai anche a deplorare la ingiuria e la calunnia di chi tradiva o dimenticava un antica amistà. Ma tu possiedi la pace di coscienza : la stima e l' amorevolezza di chi sa leggere oltre la vernice delle apparenze : il tuo coraggio : ed avrai, sì avrai , la giustizia dei tuoi giudici. E questo tuo dolorosissimo esperimento depurerà la tua colpa d' imprudenza , colpa che dividi con tutti i generosi , di creder troppo alla virtù degli uomini.

Napoli 13 *gennaio* 1850.

GIACOMO TOFANO.

---

(1) Noi intanto non abbiamo potuto ubbedire diversamente alle prescrizioni dell'amico , (essendo la memoria già tirata) che conservandone tutte le copie nel nostro studio.

N. B.

De' detrattori, de' maligni si son *compiaciuti* involgere maliziosamente taluni sensi del nostro discorso pronunziato innanzi la Suprema Corte la mattina del 18 nel sostenere il prodotto reclamo — Noi non uscimmo dalla quistione legale, e nulla dicemmo che fosse fuori di essa, e nulla di quanto trovasi scritto in questa memoria, e che potrebbe esser tenuto come estraneo alla detta quistione. Facciamo appello di questa nostra assertiva a' meritevoli Consiglieri della Suprema Corte ed a tutt' i freddi e spassionati ascoltatori. E poichè si è osato malignare da quella stessa mattina la chiusa del nostro dire, benchè essa fusse stata tutta spontanea, rientrati in casa, rimembrandola, la volemmo scrivere, e quì fedelmente la produciamo.

» L'oggi non sarà più dimani — I giorni, i mesi,
» gli anni, i secoli si accavallano — Il tempo tutto mie-
» te — I lontani futuri abitatori di queste nostre contra-
» de ridentissime volendo conoscere i costumi e la civiltà
» di coloro che le abitarono nel 1850, svolgeranno i Codi-
» ci della nostra legislazione; e scorgendo in essi de'dettati
» di somma filosofia, di saggezza, di umanità invidieranno
» i tempi che furono. Ma quelli tra essi che vorranno più
» addentro vedere in tale scrupolosa disamina torranno la
» polvere da su i processi penali. In uno di essi trove-
» ranno scritto — *Tizio progettò, premeditò, preparò svariati*
» *mezzi e tutti acconci per uccidere Cajo* — *Cajo ministra-*
» *va giustizia, il giudicava, ed il dannava nel capo.* Ahi
» diranno allora! quelle furono le leggi; ma chi pose ma-
» no ad esse!!!! È dato alla giustizia e sapienza della
» Suprema Corte di non permettere che venisser calun-
» niati i nostri Magistrati ».